

Servizi Socio Sanitari S.r.l.

Località Casa Ponte n.. 2 - 27050 Cecima (PV)

C.F. 02496000189 – PEC: servizisociosanitari@pec.it

Tel. 0383.59194 – 349.1512214

contatti@servizisociosanotarisl.it

odv@servizisociosanitarisl.it

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO

EX D.LGS. 231/01

PREMESSA

Il presente documento costituisce, in uno con il Codice Etico (di seguito il "Codice"), il D.V.R., il regolamento dell'OdV ed il disciplinare, di seguito allegati, il corpo del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") adottato dalla soc. SERVIZI SOCIO SANITARI S.R.L. (di seguito identificata come la "Società") ai sensi del Decreto Legislativo n. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il "Decreto").

La Società nasce il 27.3.2013, data dell'atto di costituzione, e viene iscritta all'interno dell'apposito registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Pavia in data 2.4.2013. La Società offre servizi differenziati per la terza età e per la psichiatria nelle Unità operative destinate all'attività prevista dallo Statuto.

L'attività principale consta nell'assistenza socio sanitaria assistenziale e si concretizza nell'assistere le persone, auto e non autosufficienti, siano essi anziani o adulti, all'interno delle Strutture appositamente destinate. In particolare: i servizi sono rivolti ai soggetti svantaggiati e/o con disturbi di tipo psichiatrico che ne fanno richiesta, affetti da inabilità permanente o temporanea, in condizioni non gestibili al domicilio, ma che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero.

Al fine di provvedere al benessere degli ospiti, la società eroga, per il tramite di una terza società selezionata, scelta per le qualità professionali e personali dei componenti, quelle forme di assistenza e quegli interventi terapeutici ritenuti necessari nell'ambito di un programma elaborato dall'Ente, conformemente agli indirizzi regionali.

In merito agli altri tipi di attività, si rimanda allo Statuto vigente.

Il Modello è stato adottato dal CdA della Società con delibera del 16/05/2024 ed è disposto, come previsto dal Modello stesso, che sia successivamente aggiornato con cadenza biennale, in concomitanza dell'assemblea per l'approvazione del bilancio.

Il Modello costituisce «atto di emanazione dell'organo dirigente», ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 231/2001. Pertanto, la competenza in merito alle eventuali successive modifiche ed integrazioni del Modello sono di prerogativa del CdA della Società. Il CdA ha la facoltà di apportare al testo solo modifiche ed integrazioni di carattere formale, previa comunicazione scritta all'OdV. Con il presente Modello, la Società esprime la piena e consapevole volontà di aderire ed attuare i principi di corretta gestione affermati dal Decreto, come affermati ed attuati dal Modello.

Il Modello si compone di due parti: la "Parte Generale" - in cui si espone la natura e la finalità del Decreto, la struttura ed il funzionamento della Società nelle sue sedi, la costituzione ed organizzazione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") e le procedure di revisione e valutazione dei rischi - e la "Parte Speciale" - in cui vengono analizzate le fattispecie di reato previste dal Decreto.

PARTE GENERALE

1) IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. La responsabilità amministrativa degli Enti: *ratio e natura della normativa vigente*

L'8 giugno 2001 è stato emanato Il Decreto Legislativo n. 231, rubricato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*".

L'introduzione di questo testo di legge ha comportato una vera e propria rivoluzione copernicana nell'assetto normativo italiano, introducendo il

regime di responsabilità penale/amministrativa a carico degli Enti, in linea con alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito e che ancora non erano state recepite dal legislatore nazionale.

Tuttavia, l'innovazione non si limita esclusivamente all'individuazione delle persone giuridiche quali centro autonomo di imputazione (già novità assoluta nel panorama italiano), ma nel nostro Ordinamento si fa strada un nuovo tipo di responsabilità "ambigua". Infatti, il legislatore la cataloga come "amministrativa", preoccupandosi di prevedere sanzioni di tale natura - seppur recise da qualsivoglia connessione strutturale con la Pubblica Amministrazione - e, pur tuttavia, le circostanze di irrogazione delle stesse sono sostanzialmente "penali": la condotta dell'ente è sottoposta al vaglio del Giudice in relazione a figure di reato previste dal codice penale e leggi speciali all'esito di un procedimento che segue sostanzialmente le regole dettate dal codice di procedura penale e in cui la parte processuale è assimilata integralmente a quella dell'imputato. Nello specifico, il Giudice con sentenza riconosce una responsabilità in capo agli Enti ogniqualvolta ritenga accertata la responsabilità degli stessi nella commissione di comportamenti illeciti tassativamente elencati nel Decreto secondo i parametri previsti dal Decreto.

Perché un Ente possa essere considerato responsabile sotto il profilo amministrativo/penale, *"tali condotte devono essere poste in essere nel loro interesse o vantaggio da: a) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi (cosiddetti "soggetti apicali"); b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati"* (art. 5 Decreto).

Pertanto, il concetto di interesse è strettamente connesso al fine dell'azione delittuosa posta in essere dall'Ente per il tramite di chi ne detiene il potere rappresentativo/gestorio: affinché sussista responsabilità in capo all'Ente, è necessario l'accertamento da parte dell'Autorità Giudiziaria che la condotta illecita sia stata compiuta con l'esclusivo intento di far acquisire all'Ente un'utilità economica. Non rileva, pertanto,

l'effettivo conseguimento di detto vantaggio, ma la mera messa in atto di comportamenti volti ad ottenerlo. Il termine vantaggio, invece, fa riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità economicamente apprezzabile da parte dell'Ente, a prescindere dalle intenzioni che hanno spinto l'agente al compimento del reato. In ogni caso, giova sottolineare come la responsabilità amministrativa degli enti è pienamente e funzionalmente distinta e autonoma: non esclude ma, anzi, si aggiunge a quella della persona fisica che ha posto in essere fattivamente le condotte oggetto del procedimento.

1.2 La natura degli illeciti che comportano la responsabilità dell'Ente

I reati attualmente contemplati dal Decreto sono: reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25) e contro il suo patrimonio (art. 24); delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 *bis*); reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter*); reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*); reati in materia di turbata libertà dell'industria e del commercio (25 *bis*.1); reati societari (art. 25 *ter*); delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*); reati finalizzati a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*.1); delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinqies*); reati di abuso di mercato (art. 25 *sexies*); reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies*); delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies*); reati in materia di violazione del diritto d'autore (25 *novies*); reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (25 *decies*); reati ambientali (25 *undecies*); reati connessi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (25 *duodecies*); reati cosiddetti "transnazionali" di cui all'art. 10, della Legge 146 del 16 marzo 2006; reati di razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*); reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*);

reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies*); reati di contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*).

Per l'analisi delle singole fattispecie, si rimanda alla parte speciale del Modello.

1.3 Le ipotesi di esenzione della responsabilità penale: adozione ed adesione al Modello

Il Decreto prevede, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa per i reati commessi a proprio vantaggio e/o interesse, qualora l'Ente si sia dotato di effettivi ed efficaci Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati contemplati dal Decreto. Più precisamente, l'art. 6 del Decreto statuisce che, a seguito del vaglio dell'Autorità Giudiziaria, la responsabilità dell'Ente è esclusa "*se prova che:*

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)".

Se il reato è stato commesso da soggetti delegati, l'Ente è responsabile, ex art. 7 del Decreto, "*se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza*".

In questa ipotesi, il D.lgs. 231/01 riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano sui vertici aziendali o sui soggetti da essi delegati.

Tuttavia, anche in questa ipotesi, l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre «*se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*».

Non è però sufficiente la mera adozione formale del Modello da parte dell'organo dirigente affinché sia esclusa ogni responsabilità in capo alla Società, essendo richiesto che lo stesso sia improntato alla "funzionalità" e all'"efficacia" della sua attuazione.

Pertanto, come indicato all'art. 6 co. II del Decreto, al fine di garantirne la funzionalità, il Modello deve:

- "a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;*
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- c) definire le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".*

Invece, un Modello è efficace se prevede (art. 7 co. IV del Decreto):

- "a) una verifica periodica e l'eventuale possibilità di modifica a consuntivo dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;*
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".*

1.4 La natura delle sanzioni previste dal Decreto

Le sanzioni - della cui natura si è precedentemente discusso - irrogabili dal Giudice agli Enti in caso di accertamento della responsabilità sono diversificate e vengono applicate in base alle disposizioni violate.

Nello specifico, si suddividono in:

- 1) sanzione pecuniaria (artt. 10, 11 e 12 D.Lgs. 231/01).

Applicata per ogni fattispecie prevista dal Decreto, viene calibrata sulla base di un numero di "quote" individuato in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, e dall'importo variabile da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37.

Il numero delle quote viene commisurato dal Giudice sulla base di tre indici individuati dall'art. 11 co. I del Decreto: gravità del fatto, grado di

responsabilità dell'Ente, attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo delle quote, invece, viene commisurato in base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (art. 11 co. II del Decreto).

Da ultimo, l'art. 12 del Decreto individua casi di riduzione della pena pecuniaria;

2) sanzione interdittiva (artt. 9 co. II, 13, 14 del Decreto).

Applicate per alcune tipologie di illeciti e per le ipotesi di maggior gravità, possono essere irrogate anche in via cautelare e si traducono in:

- interdizione (temporanea o definitiva) dall'esercizio dell'attività aziendale;
- sospensione e revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto (temporaneo o definitivo) di pubblicizzare beni o servizi.

Gli articoli 13 e 14 del Decreto forniscono al Giudice gli strumenti per valutare correttamente quali applicare e in che circostanze.

3) confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19 del Decreto).

Viene sempre disposta con la sentenza di condanna, ad eccezione di quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato e i diritti dei terzi acquirenti in buona fede. Qualora non sia possibile effettuare la confisca sui proventi specifici, è prevista la confisca c.d. per equivalente;

4) pubblicazione della sentenza (art. 18 del Decreto).

Può essere disposta quando all'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

1.5 Predisposizione del Modello: LE LINEE GUIDA

In forza di quanto espressamente stabilito nel Decreto (art. 6, co. III), i Modelli possono essere adottati sulla base di Codici di Comportamento redatti dalle Associazioni rappresentative degli Enti e comunicati al

Ministero di Giustizia.

Questo Modello nello specifico è redatto in conformità alle Linee Guida di Confindustria, approvate dal Ministero di Grazia e Giustizia nel giugno 2004, poi aggiornate nel marzo 2008 e successivamente nel marzo 2014, valutate efficaci per l'applicazione, ma sviluppando ed adattando il testo alle specifiche necessità ed in stretta considerazione della specifica attività svolta dalla Società.

Sono state altresì tenute in considerazione le indicazioni contenute nelle "Linee guida regionali per l'adozione del codice etico e dei modelli di organizzazione e controllo delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere" predisposte da Regione Lombardia, per quanto applicabili, nonché le "Linee guida per la formazione e gestione dei Modelli Organizzativi e degli Organi di controllo delle strutture socio-sanitarie e di servizio sociale di diritto privato" redatte da UNEB e le disposizioni contenute nella D.G.R. 3540 del 30 maggio 2012 della Regione Lombardia "determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta socio-sanitaria e di razionalizzazione del sistema di vigilanza e controllo". Da ultimo, sono state tenute in considerazione anche le linee guida in materia redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel maggio del 2024.

2) IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ SERVIZI SANITARI S.R.L.

2.1 Principi di adozione del Modello

Il Consiglio di Amministrazione della Società, tramite l'adozione del presente Modello 231/01, si pone l'obiettivo di integrare i principi di comportamento ed i protocolli interni già presenti nella Società, per rispondere compiutamente e fattivamente alle finalità ed alle prescrizioni introdotte dal Decreto.

Scopo e funzione del Modello è l'attuazione di un sistema di prevenzione c.d. "blindato" tale da non poter essere aggirato se non dolosamente, in piena sintonia con il concetto di "*elusione fraudolenta*" del Modello come espressamente previsto dall'art. 6 del Decreto.

In particolare, attraverso l'adozione del presente Modello, la Società intende:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, ancorché il Decreto non ne abbia imposto l'obbligatorietà;
- verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto;
- informare tutto il personale, nonché eventuali società appaltatrici di servizi nelle strutture della Società, della portata della normativa e delle severe sanzioni applicabili nell'ipotesi di perpetrazione degli illeciti richiamati dal Decreto;
- rendere noto a tutto il personale, nonché eventuali società appaltatrici di servizi nelle strutture della Società, che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività cui la Società si ispira, così come enucleati all'interno del Codice Etico;
- informare tutto il personale della Società, nonché eventuali società appaltatrici di servizi nelle strutture della Società, dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello stesso, la cui violazione è punita con le modalità previste dal Modello;
- informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali della portata della normativa nonché dei principi etici e delle norme comportamentali adottate dalla Società, ed imporre agli stessi il rispetto dei valori etici ispiratori e contenuti nel Codice Etico;
- informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività cui la Società si ispira;
- informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali delle gravose sanzioni applicabili alla Società in caso di commissione degli illeciti di cui al Decreto;
- compiere ogni sforzo possibile per prevenire le fattispecie delittuose previste dal Decreto nello svolgimento delle attività sociali mediante un'azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio, attraverso una

sistematica attività di formazione del personale sulla corretta modalità di svolgimento dei propri compiti e mediante un tempestivo intervento per prevenire e contrastare la commissione degli illeciti.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi indicati nel presente documento, sono:

- la mappatura delle attività a rischio compiute all'interno della Società, ossia quelle attività nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- l'applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo decisionale e operativo;
- la definizione di poteri coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica e la documentazione di ogni operazione rilevante;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e corretto funzionamento del Modello;
- la messa a disposizione dell'OdV di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli;
- la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;
- la verifica *ex post* dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

2.1.1 Soggetti destinatari del Modello e del Codice Etico

Il presente Modello, con ogni documento allegato, che ne costituisce parte integrante, si applica a tutte le attività svolte dalla Società.

Sono chiamati ad applicare e rispettare quanto qui definito tutti coloro che operano per conto e/o in rappresentanza della Società stessa, indipendentemente dal rapporto contrattuale in essere.

Più precisamente, si identificano di seguito i soggetti operanti per la realizzazione delle attività della Società:

- soggetti in posizione "apicale": a titolo esemplificativo, il legale rappresentante, l'amministratore unico o delegato, il direttore generale, il

direttore sanitario e chiunque abbia di fatto la gestione e il controllo dell'Ente afferente alla struttura sanitaria privata;

- soggetti "subordinati": a titolo esemplificativo i lavoratori dipendenti, o anche soggetti esterni all'Ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione dei soggetti apicali;
- soggetti terzi, che agiscono in nome e/o per conto dell'Ente;
- soggetti che, seppure sprovvisti di una formale investitura, esercitano nei fatti attività di gestione e controllo dell'Ente. La previsione, di portata residuale, è finalizzata a conferire rilevanza al dato fattuale, in modo da ricomprendere, tra gli autori dei reati da cui può derivare la responsabilità dell'Ente, non soltanto l'amministratore di fatto (ovvero colui che esercita in concreto, senza averne la qualifica, poteri corrispondenti a quelli dell'amministratore), ma anche, ad esempio, il socio di maggioranza, che sia in grado di imporre la propria strategia aziendale e il compimento di determinate operazioni, anche nell'ambito di una società controllata, comunque agendo, attraverso qualsiasi forma idonea di controllo, sulla gestione concreta dell'Ente;
- soggetti che, pur non appartenendo all'Ente, operano su mandato o nell'interesse del medesimo.

Le previsioni del Codice Etico non possono contemplare ogni possibile comportamento o situazione concreta, ma sanciscono valori e pongono criteri la cui osservanza ed attuazione è affidata ai singoli destinatari.

2.1.2. MODALITÀ OPERATIVE ADOTTATE PER LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO

La predisposizione e l'implementazione del presente Modello è stata preceduta da molteplici attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del Decreto ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida sopra citate.

Di seguito sono riassunte sinteticamente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree di rischio e sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

1° Fase: Mappatura delle attività e identificazione dei profili di

rischio

L'identificazione delle attività svolte e dei profili di rischio della Società è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (Statuto della Società, visura CCIAA di Pavia, Carta dei Servizi delle tre sedi, Documento di Valutazione dei Rischi, protocolli esistenti, sistema di deleghe e procure, organigramma, ecc.), cui sono seguite una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura, mirate all'individuazione e comprensione dei processi sensibili e dei sistemi e procedure di controllo già adottati in relazione ai medesimi. Inoltre, sono stati fatti dei sopralluoghi alle strutture aziendali, al fine di compiere una valutazione complessiva dello stato dei luoghi in cui sono svolte le attività della Società.

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare le aree e i settori di attività e il rischio associato di commissione dei reati previsti dal Decreto.

A seguito dello studio della documentazione, degli incontri, delle interviste e dei sopralluoghi nelle sedi della Società è stato, quindi, redatto un documento riepilogativo dei profili di rischio rilevati, rispetto alle aree di attività analizzate.

2° Fase: Delineazione del Modello

Sulla base dei "Processi Sensibili" e dei rischi individuati, delle procedure e controlli già adottati, nonché delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del Decreto.

2.1.3 Profili di rischio

La realizzazione del Modello è iniziata dall'individuazione delle attività poste in essere dalla Società e dall'identificazione dei processi interni più esposti al rischio di realizzazione degli illeciti indicati dal Decreto.

In ragione della specifica operatività della Società, si è ritenuto di incentrare maggiormente l'attenzione sui rischi di commissione dei reati

di seguito indicati:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25) e contro il suo patrimonio (art. 24)
- i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);
- i reati societari (art. 25 ter);
- reati tributari (art. 25 quinquiesdecies);
- i delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
- i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies);
- i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies);
- i reati in materia di violazione del diritto d'autore (25 novies);
- i delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)
- i reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (25 decies);
- i reati ambientali (25 undecies);
- il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies).

Sulla scorta dell'individuazione delle aree di rischio, si è proceduto al rafforzamento del sistema di controllo interno delineando specifiche procedure interne e realizzando uno specifico Codice Etico (di seguito il "Codice") che ha cristallizzato prassi e consuetudini già consolidate all'interno della Società.

Conseguentemente, sulla base dell'analisi di cui sopra, sono state individuate le aree di rischio e/o strumentali, per le quali sono stati identificati principi di comportamento e di controllo. Tali aree sono esplicitate nelle specifiche parti speciali contenute nella parte seconda del presente documento.

Ai fini della prevenzione dei reati non oggetto di espressa trattazione nelle Parti Speciali, si considerano validi ed adeguati i principi, le disposizioni e le regole comportamentali di cui al Codice Etico della Società, nonché i

presidi complessivamente contenuti nel presente Modello.

2.1.4 Struttura del Modello

Il Modello adottato dalla Società si compone di due sezioni:

1) una sezione di carattere generale volta ad illustrare i contenuti del Decreto Legislativo 231/01, nonché la funzione ed i principi generali del Modello;

2) una sezione di carattere speciale volta a dettagliare i contenuti specifici del Modello adottato dalla Società.

Più precisamente, sono state elaborate le seguenti Parti Speciali per le diverse tipologie di reato applicabili alla Società che, in considerazione del loro particolare contenuto, sono suscettibili di periodici aggiornamenti:

- **Parte speciale A** – Reati contro la Pubblica Amministrazione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (articoli 24, 25 e 25 decies del Decreto)

- **Parte speciale B** – Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; delitti informatici, trattamento illecito di dati; reati in materia di violazione del diritto d'autore (articoli 25 bis, 24 bis e 25 novies del Decreto)

- **Parte speciale C** – Reati societari e reati tributari (articoli 25 ter e 25 quinquiesdecies del Decreto)

- **Parte speciale D** – Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 25 octies del Decreto)

- **Parte speciale E** – Delitti contro la personalità individuale e reati connessi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articoli 25 quinquies e 25 duodecies del Decreto)

- **Parte speciale F** – Reati commessi in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (articolo 25 septies del Decreto)

- **Parte speciale G** – Reati in materia ambientale (articolo 25 undecies del Decreto).

Costituiscono, poi, parte integrante del Modello i seguenti documenti:

- D02: Codice Etico

- D03: Sistema disciplinare
- D04: Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
- D05: Valutazione dei rischi di commissione dei reati in riferimento al D.lgs. 231/01
- D06: Organigramma
- D07: Disciplinare per l'utilizzo dei sistemi informatici

2.2 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

2.2.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto, all'art. 6. co. I lett. b), condiziona l'esenzione dalla responsabilità dell'Ente all'obbligatoria istituzione di un Organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e che ne curi l'aggiornamento.

Pertanto, conformemente a quanto disposto dal Decreto agli artt. 6 e 7, l'Organismo di Vigilanza (di seguito l'"OdV") deve essere dotato di:

- autonomia e indipendenza: è necessario che sia garantita all'OdV l'indipendenza gerarchica e che i suoi componenti non effettuino attività gestionali che risultino oggetto del controllo immediato da parte dello stesso. L'indipendenza gerarchica dell'OdV deve essere piena e fattiva, e viene garantita dall'estraneità dei membri dalle posizioni apicali della Società, con piena separazione dei poteri gestori da quelli di controllo. L'attività di *reporting* dell'OdV sarà indirizzata al vertice della Società oltre che al Revisore dei Conti. Inoltre, nell'enucleazione dei componenti dell'OdV, si impone la necessaria ricerca tra quanti possano assicurare - sotto un profilo sia oggettivo sia soggettivo - una piena autonomia sia nell'espletamento dell'attività propria dell'Organismo che nelle decisioni da adottare. Il Consiglio di Amministrazione, poi, mette a disposizione dell'OdV risorse finanziarie adeguate per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti attribuiti all'Organismo stesso.
- professionalità: chi costituisce l'OdV deve avere specifiche competenze tecniche, un'adeguata conoscenza dell'Ordinamento giuridico e giudiziario italiano, della normativa prevista dal Decreto e dei modelli di organizzazione da essa previsti;

- continuità di azione: per garantire una efficace e costante attuazione del Modello sulla scorta di quanto disposto dal Decreto ed eventuali leggi speciali successivamente emanate, l'OdV dovrà vigilare costantemente sul rispetto delle prescrizioni previste, verificare assiduamente l'effettività e l'efficacia del Modello assicurandone il continuo aggiornamento e rappresentare un referente costante per il personale della Fondazione;
- onorabilità ed assenza dei conflitti di interessi: chi compone l'Organismo di Vigilanza deve avere un profilo professionale e personale che non pregiudichi l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta;
- autonomia dei poteri di controllo nell'attività ispettiva: all'OdV deve essere garantito pieno e libero accesso a tutte le informazioni di volta in volta ritenute necessarie per effettuare le verifiche programmate in esecuzione all'attività di controllo prevista dal Modello. Inoltre deve essere garantito l'accesso a tutte le zone della Struttura a prescindere dalla loro funzione al fine di effettuare controlli e verifiche ispettive, eventualmente avvalendosi dell'aiuto di collaboratori esterni e personale tecnico, al fine di effettuare ogni controllo necessario al fine di verificare e garantire l'attuazione del Modello. In quest'ottica, esso potrà esercitare i poteri di controllo e di indagine che gli spettano dal Decreto.

2.2.2 Funzioni e poteri dell'OdV

Le funzioni istituzionali dell'OdV sono indicate dal legislatore nel Decreto all'art. 6 co. I lettera b), ossia, nello specifico:

- *vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli;*
- *curare il loro aggiornamento.*

Per maggiori dettagli in merito alle funzioni e ai poteri attribuiti all'Organismo si rimanda al Regolamento dell'OdV.

2.2.3 Composizione dell'OdV

La Società, conformemente alle prescrizioni normative contenute nel Decreto, tenuto conto delle proprie dimensioni e della propria organizzazione, ha optato per l'adozione di un organismo "monocratico", composto da un solo membro dotato di pieni poteri e avente le caratteristiche di cui si è detto sopra, nominato dal Consiglio di

Amministrazione della Società.

2.2.4 Causa di ineleggibilità, decadenza e sospensione dell'OdV

Chi compone l'OdV deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità.

In particolare, non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ossia: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o ha l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Non possono, inoltre, essere nominati alla carica di componenti dell'OdV coloro i quali sono stati condannati con sentenza divenuta definitiva, anche se emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- per un qualunque delitto non colposo, alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal D.lgs. n. 61/2002;
- per un reato che abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10 co. III della L. 31 maggio 1965,

n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 *quater* D.lgs. n. 58/1998.

I candidati alla carica di membri dell'OdV devono autocertificare di non trovarsi in alcuna delle condizioni sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

I membri dell'OdV decadono dalla carica nel momento in cui vengono a trovarsi successivamente alla loro nomina:

- in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;

- condannati con sentenza definitiva o emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei reati sopra indicati a proposito delle condizioni di ineleggibilità;

Costituisce altresì causa di sospensione immediata dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna con sentenza non definitiva o emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei reati sopra indicati a proposito delle condizioni di ineleggibilità;

- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, co. III, della l. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

Costituiscono inoltre cause di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- trovarsi in situazioni che gravemente ledano l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'OdV in relazione alle attività da lui svolte;

- avere relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere e revisori.

2.2.5 Attività di reporting dell'OdV

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV redige a cadenza annuale una

relazione consegnata di persona o a mezzo PEC al Consiglio di Amministrazione, illustrando:

- in sintesi, le attività e i controlli svolti durante l'anno;
- eventuali non conformità significative rilevate nel corso delle verifiche sulle procedure operative attuative del Modello;
- eventuali nuovi ambiti di commissione dei reati previsti dal Decreto ed eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- gli esiti di specifiche verifiche attivate da segnalazioni dei destinatari relative a presunte violazioni del Modello;
- una valutazione generale del Modello, con eventuali proposte di integrazione e migliorie di forma e contenuto sull'effettivo funzionamento dello stesso;
- un rendiconto delle eventuali spese sostenute;
- ogni eventuale segnalazione ricevuta dai destinatari, comprese quelle valutate non rilevanti ai fini delle disposizioni di cui al Decreto;
- ogni altra informazione giudicata utile alla migliore comprensione dell'effettiva implementazione ed attuazione del Modello.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al Consiglio di Amministrazione.

D'altra parte, l'OdV potrà essere convocato in ogni momento, previo congruo termine, dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

Gli incontri tra detti organi e l'OdV devono essere verbalizzati, anche sinteticamente e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV.

2.2.6 Flussi informativi nei confronti dell'ODV

Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello organizzativo adottato dalla Società, tutte le strutture dell'Ente sono tenute ad un obbligo di informativa verso l'OdV secondo le modalità di seguito esposte.

L'obbligo si estende ai seguenti flussi informativi: segnalazioni ed

informazioni.

2.2.6.1 SEGNALAZIONI

Tutti i destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto a:

- norme comportamentali richiamate dal Codice Etico;
- principi di comportamento e modalità esecutive disciplinate dalle procedure della Società e dai protocolli rilevanti ai fini del Decreto.

Le segnalazioni in oggetto dovranno essere inviate all'apposito indirizzo di posta elettronica:

odv@servizisociosanitarisrl.it

oppure indirizzate, tramite posta ordinaria, all'OdV presso:

(Riservato all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza)

Servizi Socio Sanitari Srl - 27050 Cecima (PV) Località Casa Ponte n. 2

L'OdV valuta tutte le segnalazioni ricevute ed intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione.

Ogni conseguente decisione deve essere motivata e ogni eventuale provvedimento conseguente sarà applicato in conformità al Modello.

Nessun atto di ritorsione o discriminazione, diretto ed indiretto, nei confronti di chi effettua una segnalazione può essere messo in atto dalla Società o dall'OdV. Viene assicurata, altresì, la riservatezza circa l'identità di chi fa pervenire qualunque informazione, fatti salvi gli obblighi di legge e il caso di tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

2.2.6.2 INFORMAZIONI

Oltre a quanto indicato nel paragrafo precedente, i destinatari del Modello hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente all'OdV ogni informazione concernente:

- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli Enti competenti (in via non esaustiva: regioni, enti regionali, enti locali, ATS) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- contenziosi attivi e passivi in corso, quando la controparte sia un Ente o altro soggetto pubblico (o soggetto equiparato) e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
- provvedimenti e notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico, per i reati previsti dal Decreto;
- notizie sui procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- eventuali criticità/miglioramento delle regole di cui al Modello;
- ogni variazione relativa al sistema delle deleghe e procure vigente nell'Ente;
- tutte le informazioni, notizie, reportistiche specificamente richieste dall'OdV;
- le violazioni, anche solo tentate, del Modello e/o del Codice Etico di cui venissero a conoscenza o ne avessero anche solo il sospetto;
- ogni altra informazione giudicata di rilievo ai fini del rispetto ed implementazione del Modello

Tali informazioni dovranno essere comunicate all'OdV tramite le modalità e gli indirizzi dell'OdV indicati nel paragrafo precedente.

Nessun atto di ritorsione o discriminazione, diretto ed indiretto, nei confronti di chi fa pervenire informazioni può essere messo in atto dalla Società o dall'OdV. Viene assicurata, altresì, la riservatezza circa l'identità di chi fa pervenire qualunque informazione, fatti salvi gli obblighi di legge e il caso di tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Ogni informazione e segnalazione prevista nel presente Modello è conservata dal competente OdV in un apposito archivio informatico e/o

cartaceo in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003. A carico dell'OdV vige l'obbligo assoluto ed inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle notizie di cui viene a conoscenza nell'esercizio del mandato, salvo quanto specificamente previsto nel paragrafo 2.2.5.

2.3 SISTEMA DISCIPLINARE

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio dei comportamenti realizzati in violazione del Modello da parte del personale della Società, costituisce, ai sensi dell'art. 6 co. II lettera e) e dell'art. 7 co. IV lettera b) del Decreto, un requisito fondamentale per consentire l'esonero della responsabilità dell'Ente.

Il sistema è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel presente Modello, comprensivo di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante, nonché di tutte le procedure della Società. Presupposto sostanziale del potere disciplinare della Società è la commissione della violazione da parte del personale.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, da valutarsi in osservanza di due criteri:

- gravità della violazione;
- tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

L'introduzione di un sistema di sanzioni proporzionate alla gravità della violazione e con finalità deterrenti rende efficiente l'azione di vigilanza del competente Organismo di Vigilanza e garantisce l'effettiva osservanza del Modello organizzativo.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dalla conclusione dell'eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità competente in caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto.

Le sanzioni potranno essere comminate per qualunque tipo di violazione del comportamento previsto dal Modello, comprensivo di ogni

documentazione allo stesso allegata e facente parte in modo integrale.

La Società reagirà tempestivamente alla violazione delle regole di condotta a prescindere dalla natura della violazione e dalla possibile integrazione degli estremi del reato, anche qualora non sia ravvisabile alcuna responsabilità della Società.

Il Sistema disciplinare, nell'ambito del quale ha definito:

- I principi generali ed i criteri per l'irrogazione delle sanzioni
- Le sanzioni irrogabili a quadri, impiegati ed operai
- Le sanzioni nei confronti dei soggetti apicali
- Le sanzioni nei confronti dei collaboratori esterni

Tale Sistema Disciplinare si integra e completa il codice disciplinare previsto dai CCNL attualmente applicati.

Qualsiasi provvedimento disciplinare dovrà, in ogni caso, rispettare le previsioni dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, nonché le procedure e le garanzie previste dalle norme di legge e di contratto regolanti il rapporto di lavoro (CCNL).

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal CdA.

2.4 DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo della Società garantire verso tutti i destinatari una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute. Tutto il personale della Società nonché i soggetti apicali, consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attuative dello stesso.

La diffusione del Modello è affidata al CdA che ne garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, la comunicazione a tutti i destinatari.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato dall'OdV, in collaborazione con i responsabili delle funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

2.4.1 Comunicazione iniziale

L'adozione del Modello è comunicata a tutto il personale della Società al

momento della sua adozione. In particolare, tale informazione viene disposta attraverso una comunicazione a firma del CdA rivolta a tutto il personale e a soggetti terzi legati da vincolo lavorativo con la Società sui contenuti del Decreto, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello, le modalità di informazione/formazione previste dalla Società e l'invito a prendere visione del Modello facendone richiesta. Inoltre, una copia cartacea del Modello sarà conservata presso gli uffici di ogni sede della Società e potrà essere liberamente consultato previa richiesta.

Ai nuovi assunti e soggetti terzi contraenti per la prestazione di servizi con la Società viene consegnata una comunicazione con la quale vengono informati dell'esistenza del Modello, delle modalità con cui possono prenderne visione e con la quale viene richiesto di impegnarsi formalmente in ogni attività lavorativa al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti. Tale comunicazione viene sottoscritta per accettazione.

Tutte le successive modifiche ed informazioni concernenti il Modello sono comunicate attraverso i canali informativi ufficiali.

2.4.2 FORMAZIONE

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto tiene conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dall'aver funzioni di rappresentanza nell'ambito della Società.

L'attività di formazione ed informazione del personale e dei soggetti terzi che svolgano attività lavorativa interna all'azienda ha un ruolo preminente tra le proprie attività. Data l'elevata sensibilità dei soggetti in cura presso le sedi operative, la Società si impegna fin dal primo momento di adozione del Modello ad effettuare un'intensa attività di formazione, con particolare accento sulla necessità di applicare i principi etici adottati e le regole interne, costruite nel più ampio rispetto della trasparente e corretta gestione.

Il livello di formazione è caratterizzato da un diverso approccio e grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al

grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello.

In particolare, con riferimento al personale coinvolto in processi / attività sensibili, è prevista l'erogazione di attività formative che illustrino, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo di riferimento;
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società;
- l'Organismo di Vigilanza e la gestione del Modello nel continuo.

La Società garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione della presenza dei partecipanti.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative da parte dei Dipendenti è considerata illecito disciplinare.

L'OdV monitora che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

2.4.3 Informazione a consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali

Consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza della Società che il loro comportamento sia conforme a quanto disposto del Decreto.

Ciò viene attuato attraverso l'apposizione di specifiche clausole contrattuali e la comunicazione di adozione del Modello e del suo contenuto ad eventuali contraenti al momento dell'adozione del presente atto.

2.5 AGGIORNAMENTO E MODIFICHE DEL MODELLO

Il Decreto prevede la necessità di aggiornare costantemente il Modello di organizzazione, al fine di renderlo pienamente adeguato alle specifiche esigenze dell'ente e concretamente operativo. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati in occasione di:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- modifiche significative nel quadro normativo, nell'organizzazione o

nell'attività della Società

– ogni qualvolta sia riscontrata dall'OdV o dal Cda la necessità di apporre modifiche sostanziali per garantire una migliore implementazione ed attuazione del Modello

Segnatamente, l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al medesimo organo dirigente cui il legislatore ne ha demandato l'onere di adozione.

La mera sollecitazione a procedere all'aggiornamento spetta all'OdV, che lo comunica in forma scritta e motivata al CdA.

Nel caso in cui si rendano necessarie modifiche di natura esclusivamente formale, il CdA, previa comunicazione della natura delle stesse all'OdV, può delegare un proprio componente a provvedere. Qualora l'OdV ritenga che dette modifiche possano avere una rilevanza sostanziale, è tenuto ad avvertire il CdA di ogni conseguenza derivante dalla variazione del Modello. In ogni caso, tali variazioni formali dovranno essere ratificate dal CdA nella prima riunione utile.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono a opera delle Direzioni/funzioni interessate.

L'OdV è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.

PARTE SPECIALE

Parte speciale A

Reati contro la Pubblica Amministrazione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

A.1 Scopo

La parte speciale A del Modello si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, collaboratori e consulenti della Società nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con l'Autorità Giudiziaria. Obiettivo delle regole stabilite nella presente Parte speciale è di garantire condotte conformi ai principi di enunciati che guidano l'operato della Società, al fine di prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed in particolare delle

fattispecie di “concussione” e “corruzione” richiamate dall’art. 25 del Decreto, nonché di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria di cui all’art. 25 decies.

Per il quantitativo specifico di quote addebitabili all’ente a seguito di un processo penale che ne accerti la responsabilità, si richiama integralmente alle disposizioni contenute nel Decreto.

A.2 La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 e 25 decies del Decreto legislativo 231/2001)

Si riporta di seguito, con finalità informative, una breve descrizione dei principali reati che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi degli artt. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto. Fermo restando l’individuazione delle maggiori aree di rischio in relazione all’attività della Società, nelle sue procedure e linee guida il Modello è efficace anche per quelle ipotesi di reato non espressamente previste nella parte speciale, ma presenti all’interno del Decreto.

- Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 24 co. I Decreto - art. 316 bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il reato punisce chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalla Comunità europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti. La mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto è indipendente dall’arco temporale trascorso tra domanda, concessione ed erogazione: il reato può configurarsi anche con riferimento a

finanziamenti ottenuti in passato ed utilizzati in un secondo momento.

Questa ipotesi di reato può essere generalmente commesso da chi ha il potere di deliberare la destinazione dei fondi, con la collaborazione del settore amministrativo/finanziario: in ogni caso si tratta di un reato comune, pertanto chiunque può essere il soggetto attivo.

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato, di altro Ente pubblico e delle Comunità Europee (art. 24 co. I Decreto - art. 316 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Il reato si configura nei casi in cui si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Comunità europea mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute. A differenza della malversazione, che punisce l'utilizzo illegittimo dei

finanziamenti concessi, il reato in esame si realizza semplicemente con l'indebito ottenimento di quanto richiesto e la condotta dell'agente deve inserirsi in un procedimento amministrativo volto ad ottenere erogazioni da parte dello Stato, di Enti pubblici o della Comunità Europea. Il reato si configura in via alternativa a quello di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 24 co. I Decreto - art. 640 co. II n. 1 c.p.).

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.

Il reato si configura qualora, attraverso artifici o raggiri che inducono taluno in errore, si consegue un ingiusto profitto in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o della Comunità europea.

Una fattispecie di reato ipotizzabile è la partecipazione a una gara pubblica in cui un soggetto fornisce informazioni non veritiere mediante l'utilizzo di documentazione alterata.

Tale tipologia di reato può essere posta in essere in ogni ambito aziendale, soprattutto in quelli che sono impegnati nell'ottenimento di concessioni,

licenze ed autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle risorse umane per l'ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di tributi.

Chi concretamente pone in essere gli artifici e raggiri non deve necessariamente coincidere con il diretto beneficiario dell'atto di disposizione della Pubblica Amministrazione (le occasioni di commissione di tale reato).

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 24 co. I Decreto - art. 640 bis c.p.).

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, ((sovvenzioni,)) finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati da Stato, altri Enti pubblici o Comunità europea.

Similmente che per il reato di cui all'art. 640 c.p., la fattispecie di reato si realizza quando un soggetto, al fine di ottenere finanziamenti pubblici, pone in essere artifici o raggiri, anche mediante l'utilizzo di documentazione falsa o artefatta, comunicando dati o informazioni non corrispondenti al vero.

La fattispecie differisce rispetto a quelle di cui agli artt. 640 co. II n. 1 e 316 ter c.p., sia per la diversa natura del profitto sia per le diverse e più gravi modalità della condotta, connotata da comportamenti fraudolenti nella fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p.

La varietà delle possibili modalità di commissione dell'illecito comporta che lo stesso possa essere commesso non solo dai soggetti con poteri di rappresentanza, ma anche da altri soggetti con visibilità esterna, sia dipendenti che non (es. Consulenti) purché riferibili, in qualche modo, alla sfera di vigilanza della Società.

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art 24 co. I Decreto - art.640ter c.p.).

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire € 51 a €1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600 a € 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Il reato si configura quando chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza averne il diritto su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro Ente pubblico.

- Concussione (art. 25 co. III Decreto - art. 317 c.p.).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o a altri, denaro o altra utilità.

Il reato in esame è proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. Pertanto, affinché l'imputazione sia addebitale ad un soggetto destinatario del Modello, è necessario che si verifichi un concorso esterno nella realizzazione della fattispecie.

- Corruzione (art. 25 coo. I, II, III - artt. 318, 319, 319 quater, 321 c.p.).

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il

denaro od altra utilità.

Le fattispecie di reato sopra riportate sono raggruppabili in ragione della condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, esercitando costrizione o induzione, riceva o cui sia promesso denaro o altra utilità per sé o per altri per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio oppure ad esso contrari.

Il reato si realizza anche quando l'offerta o la promessa indebita sia formulata per atti conformi o contrari ai doveri dell'ufficio già realizzati.

L'art. 319 bis c.p. prevede l'ipotesi aggravante il reato di cui all'art. 319 c.p. quando l'accordo criminoso ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene ((nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

L'art. 321 c.p. equipara le pene stabilite per alcuni reati riportati in questa sezione della parte speciale anche al soggetto passivo del fenomeno corruttivo.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 25 co. III Decreto - art. 319-ter c.p.).

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni .

Il reato si configura nel caso in cui la società, o chi per essa, sia la parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere una forma di vantaggio in quel contesto, corrompa un pubblico ufficiale offrendo o promettendo denaro o altra utilità.

- Istigazione alla corruzione (art. 25 coo. I, II Decreto - art. 322 c.p.).

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

La fattispecie di reato si configura quando un Pubblico Ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio non accettano denaro o altra utilità offerti per compiere un atto conforme o contrario o ai doveri d'ufficio.

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies Decreto - art. 377 bis c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

L'elemento oggettivo del reato è rappresentato dall'uso violenza o minaccia

oppure dalla promessa del denaro od altra utilità per indurre la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale dichiarazioni mendaci o ad omettere informazioni di sua conoscenza.

La norma è finalizzata a garantire che chi è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento non subisca pressioni o coercizioni tali da rendere dichiarazioni parziali o non veritiere.

A.3 Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

I reati sopra elencati sono accomunati dal rapporto con la Pubblica Amministrazione, in un'accezione da intendersi la più ampia possibile e con caratteri sovranazionali, e l'Autorità Giudiziaria.

Di seguito sono indicate le aree operative ed i procedimenti che si ritengono maggiormente esposti al rischio nell'ambito della Società:

- rapporti con la PA, relativi allo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria, di assistenza socio-sanitaria, di assistenza sociale;
- rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività della Società;
- la gestione delle pratiche relative ai ricoveri e alle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A.;
- la gestione del contenzioso nelle varie sedi di interesse per la Società;
- la richiesta e la gestione di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici;
- la gestione degli adempimenti di tipo amministrativo, fiscale e previdenziale

In connessione alle predette attività, sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

1. procedure di accreditamento e ottenimento delle autorizzazioni, comprese le eventuali verifiche ispettive dell'Ente pubblico di riferimento, che consentano all'ente di ottenere vantaggi economici;
2. processi tecnico – amministrativi per l'ottenimento di contributi o finanziamenti pubblici;
3. processi informatici relativi alla rendicontazione delle prestazioni e

delle presenze degli ospiti della Società;

4. eventuali contatti con l'Autorità precedente e l'Autorità Giudiziaria

A.4 Richiamo e rinvio al Codice Etico

Nella presente Parte speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori anche esterni sono tenuti. Particolare rilevanza assumono i principi generali di “legalità”, “Onestà e imparzialità”, “lealtà, correttezza e trasparenza”, “non discriminazione ed uguaglianza” “rispetto della collettività e tutela delle condizioni di lavoro” enunciati nel paragrafo 2 del Codice Etico ed il criterio di condotta da osservare nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione enunciato nel paragrafo 3.8 “Rapporti con la P.A.”.

A.5 Destinatari della Parte speciale

- principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente sezione della parte speciale sono tutti i soggetti apicali, nonché i dipendenti e i collaboratori della Società.

Inoltre, attraverso apposite clausole contrattuali, queste prescrizioni si applicano anche ai collaboratori. Questi ultimi sono obbligati a subordinare ogni attività di subdelega o subappalto o di conferimento ad altri per incarichi ricevuti dalla Società al consenso espresso della stessa, senza possibilità di deroga.

Ogni soggetto, indipendentemente dal ruolo o dalla natura dell'incarico ricoperti, è tenuto ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività della Società, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le

attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;

- la trasparenza e l'onesta nel rapporto con l'autorità giudiziaria e precedente, con l'impegno a rendere dichiarazioni corrette e veritiere ogniqualvolta richiesto

A tal fine, nell'ambito dei principi generali di comportamento, è fatto espresso divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro o altra utilità a funzionari pubblici italiani o stranieri;

- elargire qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o ai loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società. Gli omaggi, i contributi e le sponsorizzazioni consentiti devono essere caratterizzati sempre dall'esiguità del valore o dalla necessità di promozione di iniziative di carattere benefico o culturale.

Ogni elargizione consentita, salvo che di valore esiguo, deve essere documentata in modo adeguato per consentire opportune verifiche da parte dell'OdV;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della pubblica amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;

- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore di consulenti e partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;

- ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia.

Chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'OdV;

- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore e arrecare un danno allo Stato o ad altro Ente pubblico;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e procedente

A.6 Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati, in relazione alle diverse tipologie di reati considerati nella presente Parte speciale.

Gestione dell'accreditamento e delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività della Società

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'individuazione dei soggetti responsabili della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità;
- la definizione esaustiva e chiara delle modalità operative di attuazione e gestione dell'accreditamento;
- la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto.

Processi tecnico-amministrativi e deliberativi in materia di gestione dei contributi/finanziamenti pubblici

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- un efficace coordinamento dell'attività di richiesta attraverso la sua concentrazione in una specifica funzione della Società che gestisca tutte le informazioni, le richieste e i rispettivi esiti di agevolazione pubblica e lo specifico provvedimento normativo sul quale si fonda;
- l'individuazione e segnalazione di eventuali vincoli a carico dell'ente beneficiario, previsti dal provvedimento agevolativo di concessione;
- la scelta di collaboratori esterni e di professionisti, eventualmente incaricati di elaborare complesse procedure di accesso a forme di agevolazione pubblica, sulla base di elementi appurati tramite valutazione

dei profili professionali di competenza ed esperienza professionale;

- ogni contratto deve essere definito integralmente per iscritto, a prescindere dai requisiti di forma per la sua efficacia e registrazione;
- Ogni collaboratore esterno è tenuto alla preventiva accettazione per iscritto del codice etico della Società.

Gestione delle pratiche relative ai ricoveri e alle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere espressamente:

- le modalità d'accesso al sistema finalizzato all'inserimento, alla modifica, al prelievo di dati sui ricoveri e sulle prestazioni o a qualunque intervento sui programmi di rendicontazione;
- il divieto di utilizzo di password/codici di accesso ai programmi di rendicontazione a personale diverso rispetto all'operatore incaricato o soggetti terzi;
- divieto di cessione di password/codici di accesso ai programmi di rendicontazione a personale diverso rispetto all'operatore incaricato o soggetti terzi;
- divieto di cessione delle chiavi necessarie per accedere alla documentazione amministrativa e contabile della Società a personale diverso rispetto all'operatore indicato o a soggetti terzi. La duplicazione delle chiavi è possibile solo previa autorizzazione da parte del CdA a fronte di richiesta motivata da parte dell'operatore indicato;
- l'individuazione dei responsabili dell'inserimento e invio dei dati relativi ai ricoveri e agli adempimenti finalizzati alle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A.;
- l'individuazione di un responsabile del monitoraggio e verifica dei dati raccolti, nonché del loro inserimento nel sistema informatico di rendicontazione, ponendo attenzione sulla sussistenza di tutti i requisiti e presupposti occorrenti, formali e sostanziali.

A.7 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

In relazione alla prevenzione della commissione dei reati nei rapporti oggetto di questa sezione della parte speciale, in aggiunta ai generici doveri di controllo dell'osservanza e dell'efficacia del Modello, all'OdV

competono i seguenti compiti specifici:

- periodico controllo a campione delle aree di attività sensibili e dei relativi processi prima enucleati finalizzato alla verifica della corretta applicazione dei principi contenuti nel Modello;
- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole di per la prevenzione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti necessari;
- raccolta ed analisi di tutte le informazioni disponibili in riferimento ad eventuali atti giudiziari in cui sia coinvolto l'ente o soggetti apicali della Società a prescindere a qualunque titolo;

Al fine di permettere il libero e pieno svolgimento delle attività sopra elencate, all'OdV è garantito il libero accesso, nel rispetto dei principi sanciti dalle norme vigenti in tema di privacy, a tutta la documentazione della Società.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati nei rapporti con la pubblica amministrazione con cadenza annuale all'interno della relazione concernente la sua attività al CdA.

A.8 Flussi Informativi all'Organismo di Vigilanza

Ogni soggetto destinatario del Modello che, nello svolgimento della propria attività, gestisca, anche temporaneamente o accidentalmente, attività rilevanti per la presente sezione, devono comunicare tempestivamente all'OdV quanto segue:

- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le notizie evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale della

Società o suoi collaboratori esterni, in posizione apicale e non;

- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali criticità delle regole di cui al Modello e del Codice.

A.9 Sistema disciplinare

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello. Nei confronti di soggetti terzi, vale quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali.

PARTE SPECIALE B

Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore

B.1 Scopo

Questa sezione speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere nell'ambito della Società da tutti i destinatari ultimi del Modello rispetto alla commissione di reati:

- in materia di falsità di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e altri strumenti o segni di riconoscimento;
- in materia di delitti informatici, trattamento illecito di dati e violazione del diritto d'autore.

B.2 La tipologia dei reati

Di seguito, una breve selezione dei reati contemplati dagli artt. 25 bis e 25 nonies del Decreto la cui commissione è ipotizzabile nell'ambito delle attività della Società.

a) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 25 bis co. I Decreto - art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

Come esplicitato dalla norma, anche la sussistenza della buona fede in capo al soggetto che pone in essere la fattispecie, non esclude la configurazione del reato in oggetto.

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 25 bis co. I Decreto - art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Ai sensi dell'art. 464 c.p. si configura il reato di uso di valori di bollo contraffatti alterati anche per chi, non avendo partecipato alle operazioni di contraffazione o alterazione di valori bollati, ne faccia uso.

La pena è ridotta se il possesso di detti valori sia dovuto alla buona fede.

Allo stesso tempo, è prevista una pena diversa per chi, invece, abbia materialmente falsificato i valori bollati.

b) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies - artt. 171 e ss. L. 633/41)

Si può astrattamente ipotizzare la commissione dei reati di cui all'art. 171 L. 633/41 e ss., cui si rimanda per praticità al testo integrale in vigore al momento dell'adozione della più recente versione del Modello, nell'ambito delle attività pubblicitarie, ricreative e amministrative della Società. In qualunque contesto aziendale l'uso, anche inconsapevole, di materiale protetto dalle norme del diritto d'autore può comportare una responsabilità della Società che ne fruisce. Nello specifico, è bene precisare che tale disposizione prescinde dal mezzo mediatico impiegato, analogico o digitale, e si estende anche agli strumenti lavorativi impiegati, come ad esempio programmi informatici.

c) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/01)

Nell'ambito dell'attività lavorativa della Società sono ipotizzabili alcune fattispecie di reato che prevedono l'utilizzo di mezzi informatici. Di seguito sono analizzate le fattispecie più rilevanti nel contesto dell'analisi dei rischi aziendale:

- Falsità in atti - documenti informatici (art. 24 co. III Decreto - art. 491 bis CP).

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

L'articolo in esame ha la funzione di equiparare una determinata categoria di atti pubblici in formato analogico – ossia quelli con efficacia probatoria - ai corrispondenti in formato informatico ai fini della configurazione di uno dei reati contrnuti nel capo III del titolo VII del secondo libro del codice penale.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 24 bis co. I c.p. - art. 635 bis CP).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni dati e programmi informatici, a prescindere dalla loro natura o funzione. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 24 bis co. I Decreto - art. 635 quater CP).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La norma intende punire chi distrugge o danneggia i dati posti sotto il controllo/proprietà altrui, con conseguente *vulnus* nei confronti del sistema informatico o telematico.

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 24 bis co. I Decreto – art. 615 ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso

contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

La fattispecie di reato intende punire chi, senza autorizzazione, entri o permanga all'interno di un sistema informatico altrui senza averne l'autorizzazione, accedendo così a dati riservati. Il reato può essere equiparato, in un certo senso, alla violazione di domicilio, e si pone a tutela dei dati, anche sensibili, che non devono essere conosciuti da soggetti terzi.

B.3 Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

Se i reati appartenenti alla prima categoria, che si verificano solo in caso di utilizzo di denaro o bolli falsi, presentano minori profili di rischio, i secondi e i terzi, invece, possono accadere più facilmente nell'ambito delle attività della Società.

Per ciò che concerne i reati in tema di violazione del diritto d'autore, i rischi maggiori si presentano, ad esempio, in occasione della proiezione di film o documentari agli ospiti, della predisposizione del materiale pubblicitario o all'installazione, di programmi informatici di cui non si detengano i diritti.

L'utilizzo di strumenti informatici da parte del personale o dei soggetti apicali a fini lavorativi o privati, soprattutto nel caso dell'utilizzo di dispositivi "ibridi" impiegati anche al di fuori dell'ambito Societario, presenta profili di rischio in relazione alla commissione di reati di cui all'art. 24 bis del Decreto.

B.4 Richiamo e rinvio al Codice

I principi contenuti nel Codice sono da ritenersi integralmente applicati e

riferibili anche ai reati oggetto di questa sezione speciale per tutti i suoi destinatari. Particolare rilevanza assumono i principi di legalità, correttezza ed onestà, come richiamati dal Codice.

B.5 Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Al fine di prevenire i reati oggetto della presente sezione speciale, vengono adottate delle misure pensate specificamente per le esigenze della Società.

a) Gestione del denaro e dei valori bollati

Si stabilisce che:

- è fatto divieto di ricevere o effettuare pagamenti in contanti per importo superiore ad € 1.000;
- le operazioni in contanti vanno gestite solo da personale specificatamente autorizzato;
- in caso di individuazione di denaro falso, va effettuata denuncia dai soggetti competenti all'Autorità Giudiziaria, previo avvertimento al CdA, senza ulteriore indugio;

b) Predisposizione del materiale pubblicitario e del sito internet della Società

La predisposizione del materiale da pubblicare sul sito internet della Società è a cura dei Soci e la pubblicazione di tali documenti è affidata ad un professionista esterno alla Società, che viene incaricato di volta in volta a seconda delle esigenze.

c) Gestione della sicurezza informatica

Viene fatto espresso divieto di installazione ed uso di programmi informatici di cui la Società non detenga le licenze o i diritti.

Inoltre, viene fatto assoluto divieto di:

- utilizzare qualsiasi risorsa informatica fornita dalla Società per finalità diverse da quelle lavorative;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- modificare documenti informatici senza prima averne avuto espressa autorizzazione;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto

di escluderlo;

- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, modificare o portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico della Società protetto da misure di sicurezza;

- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o mettere a disposizione di soggetti terzi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici in grado di danneggiare un sistema informatico o telematico tramite la distruzione o alterazione di programmi informatici o delle informazioni e dei dati in essi contenuti o pertinenti. Allo stesso modo è fatto severamente divieto di favorire l'interruzione, totale o parziale, e l'alterazione nel suo funzionamento dei sistemi informatici della Società;

- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;

- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici della Società, di privati o della pubblica amministrazione;

- installare software/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati dalla Società.

B.6 Compiti dell'OdV

Per quanto riguarda i compiti dell'OdV in relazione al rischio di commissione dei reati di cui sopra, questi si articolano come segue:

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne;
- esame di eventuali segnalazioni ed assunzione di informazioni e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati di cui alla presente sezione con cadenza annuale all'interno della relazione concernente la sua attività al CdA.

B.7 Flussi informativi all'OdV

Ogni soggetto che, nello svolgimento della propria attività, si trovi a dover gestire attività rilevanti ai sensi della presente sezione di parte speciale, deve comunicare tempestivamente all'OdV ogni deroga, violazione o

sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali disciplinate nella presente sezione, alle norme di legge nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

B.8 Sistema disciplinare

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello. Nei confronti di soggetti terzi, vale quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali.

PARTE SPECIALE C

Reati societari e reati tributari

C.1 Scopo

La parte speciale C del Modello è rivolta ai destinatari della Società nell'ambito delle attività ritenute a rischio per la commissione di reati societari e tributari. Scopo del sistema di regole come di seguito cristallizzate è di garantire condotte conformi ai principi espressi dal Modello, al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati dagli artt. 25 ter e 25 quinquiesdecies del Decreto.

Nonostante sia discusso se le norme oggetto della presente sezione speciale, in particolare quelle riguardanti i reati societari, possano applicarsi alla Società data la sua natura al momento della stesura del testo, si è ritenuto di inserirle non solo a scopo di completezza, ma anche per far fronte alla possibilità che in un futuro l'assetto societario possa modificarsi, con conseguente applicabilità sicura anche di dette norme.

C.2 La tipologia dei reati

Si riporta di seguito una breve descrizione delle principali fattispecie di reato contemplate negli artt. 25 ter e 25 quinquiesdecies del Decreto.

a) Reati societari

- False comunicazioni sociali (art. 25 ter Decreto co. I - art. 2621 c.c.).

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette

ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Elemento centrale della fattispecie in oggetto è la falsità delle comunicazioni da parte di soggetti individuati dalla norma che possano arrecare un arricchimento della società in ragione della loro mendacità.

Si tratta di un reato di pericolo, in cui non viene richiesta la presenza di un *eventus damni*, ossia di un danno patrimoniale concretizzato, ma dove viene punita la mera possibilità, seppur concreta, che ciò accada.

La condotta viene posta in essere tramite l'esposizione di comunicazioni, della più ampia natura, che riportino dei dati non siano veritieri e, per tale motivo, possano trarre in inganno soggetti terzi creando, come conseguenza, un arricchimento alla società.

Data la natura del reato in oggetto è necessario che la realizzazione del materiale informativo circa lo stato economico della Società sia redatto da un soggetto terzo rispetto all'amministrazione aziendale e ritenuto fededeigno sulla scorta del proprio vissuto professionale.

- Impedito controllo (art. 25 ter co. I Decreto - art. 2625 co II c.c.).

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il

pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Quest'ipotesi di reato, propria dei soggetti apicali, è punita ai sensi del Decreto solamente nella sua ipotesi aggravata di cui all'art. 2625 co. II, ossia in caso di danno concretamente cagionato, non essendo sufficiente la mera pericolosità della condotta.

La fattispecie presuppone un comportamento attivo di ostacolo all'attività di controllo legalmente prevista: in particolare, è possibile ipotizzare che ciò possa avvenire sia tramite un comportamento attivo sia passivo, di resistenza, non adeguatamente motivato.

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 25 ter co. I Decreto - art. 2626 c.c.).

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Fatte salve le ipotesi di concorso esterno, soggetto attivo della fattispecie di reato è esclusivamente chi pone in essere l'azione delittuosa e non chi ne è, invece, il beneficiario ultimo.

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 25 co. I Decreto - art. 2627 c.c.).

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Reato societario contenuto all'interno del codice civile, quello disciplinato dall'art. 2627 c.c. non differisce rispetto alle disposizioni di questa sezione di parte speciale nei tratti fondamentali, primo dei quali l'individuazione di specifici soggetti attivi. Anche in questo caso, il legislatore non ha inteso punire gli effettivi beneficiari della condotta criminosa.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 25 co. I Decreto - art. 2628 c.c.).

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il divieto di acquisto di quote o azioni sociali previsto dalla norma deve essere inteso in senso ampio, includendo qualunque negozio giuridico che abbia gli effetti descritti nella norma.

Particolare rilevanza in questo caso, come in altre norme di simile tenore, sta nella causa di non punibilità rappresentata dal ravvedimento operoso da parte del soggetto attivo.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 25 co. I Decreto - art. 2629 c.c.).

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La norma si pone a tutela diretta dei creditori e, in questo modo, tende a proteggere anche la Società stessa da possibili azioni che la potrebbero porre in pericolo.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 25 ter co. I Decreto - art. 2633 c.c.).

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Reato proprio del liquidatore di una società, è bene attenzionarlo in ragione della rilevanza del danno economico che la sua realizzazione può cagionare e alle serie conseguenze per la Società.

- Corruzione tra privati (art. 25 co. I Decreto - art. 2635 c.c.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra

utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Apparentemente, la condotta vietata dal legislatore è la corruzione dei soggetti privati individuati dalla norma ma, in realtà, rimane il danno alla società e ai suoi creditori che ne sussegue. Vi deve essere, pertanto, un'effettiva alterazione della condotta dei soggetti corrotti a seguito della dazione di denaro che porta a un *vulnus* che, altrimenti, non si sarebbe realizzato. Si richiede, pertanto, un nesso di causalità tra la condotta e l'effetto in assenza del quale, pertanto, non si configurerebbe la fattispecie in oggetto.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il reato in esame merita di essere analizzato in rapporto all'attività della Società per la sua formulazione in relazione al Decreto. Infatti, apparentemente il reato si presenta come comune, ossia azionabile da qualunque soggetto, ma affinché si configuri una responsabilità in capo alla Società è necessario che sia posto in essere alle condizioni e ai soggetti individuati dal Decreto.

- Ostacolo all'esercizio delle Autorità Pubbliche di vigilanza (art. 25 co. I Decreto - art. 2638 coo. I, II c.c.).

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei

documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.

A tutela delle funzioni di garanzia e di controllo attribuite dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza, il legislatore intende punire chi fornisca a queste false comunicazioni o chi ne ostacoli la funzione.

Giova ricordare come entrambe le fattispecie si possano concretizzare in azioni ed omissioni, non essendo necessario un comportamento proattivo nel soggetto agente pur sussistendo l'elemento soggettivo.

In entrambi i casi, la norma individua in ogni caso i soggetti attivi, fermo restando quanto già precisato in relazione al Decreto.

b) Reati tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 25 quinquiesdecies co. I Decreto - art. 2 D.lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La norma punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, dichiara il falso tramite documentazione contabile.

Se la responsabilità per le dichiarazioni è personale, non si può tuttavia escludere il concorso laddove un professionista abbia prestato la propria assistenza per la realizzazione di documentazione tecnica.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 25 quinquiesdecies co. I Decreto - art. 3 D.lgs. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi

passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

La norma, residuale rispetto alla precedente, ha la funzione di ampliare la punibilità a quei comportamenti mendaci volti ad ottenere un vantaggio economico tramite il pagamento di imposte più esigue del dovuto.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 25 quinquies co. I Decreto - art. 8 co. I, II D.lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione

da un anno e sei mesi a sei anni.

La fattispecie in esame presenta elementi di similarità con quelle precedentemente analizzate, ma ne differisce per l'elemento finalizzante, ossia il tipo di imposta che l'attore intende evadere.

Anche in questo caso, è lo stesso Decreto che prevede una sanzione di entità diversa per l'ipotesi attenuata

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 25 quinquiesdecies Decreto - art. 11 D.lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

La norma è particolarmente complessa in quanto intende punire chi, tramite le condotte descritte nella disposizione, vuole evadere determinati tipi di imposta, rendendo simultaneamente più complesso, se non impossibile, il recupero coattivo di quanto dovuto da parte dell'ente preposto.

L'applicazione della norma risulta particolarmente gravosa in quanto il

Giudice, ai fini della punibilità dell'Ente, deve ritenere provato un fortissimo nesso psicologico ed eziologico, senza il quale viene meno l'elemento soggettivo del reato.

- Dichiarazione infedele (art. 25 quinquiesdecies co. I bis Decreto, art. 4 D.lgs. 74/2000)

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

La disposizione si inserisce nel solco di quelle precedentemente analizzate in rapporto alle false dichiarazioni contabili con la precisazione, però, che il Decreto limita la sua applicabilità alle sole condotte tenute nell'ambito

di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. La stessa limitazione si applica anche per le fattispecie previste dall'art. 5 e 10 quater del D.lgs. 74/2000.

C.3 Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

La tipologia di reati qui individuata si riferisce esplicitamente a forme societarie specifiche e non necessariamente coincidenti con quella della Società al momento della stesura del Modello.

Tuttavia, a prescindere dalla loro concreta applicabilità è necessario introdurre misure interne astrattamente applicabili qualora in futuro la denominazione sociale dovesse mutare.

Le procedure interne adottate hanno ad oggetto:

- Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
- Informative e rapporti con gli organi di informazione e di stampa;
- Gestione dei rapporti con gli organi di controllo della pubblica amministrazione.

C.4 Richiamo e rinvio al Codice

Si intende richiamare integralmente i principi di comportamento come enucleati dal Codice, alla cui osservanza sono tenuti tutti i destinatari.

Di particolare rilevanza sono i principi generali di "legalità", "onestà e imparzialità", "lealtà, correttezza e trasparenza" enunciati nel paragrafo 2 del Codice ed il criterio di condotta da osservare nelle comunicazioni con l'esterno, nei rapporti con i mass-media e nelle relazioni istituzionali, in cui deve predominare il principio di prudenza e riservatezza.

C.5 Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Si rammenta che i destinatari delle disposizioni della presente parte speciale sono quelli individuati nella parte generale, a prescindere dal ruolo concretamente assunto.

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel

rispetto delle norme di legge e delle procedure, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure, al fine di garantire la tutela del patrimonio, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni, necessarie per consentire ai terzi interessati di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge;

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio della loro attività ispettiva;

- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione

Fermi restando gli obblighi di formazione del personale dipendente previsti dal Modello, in occasione di specifiche modifiche al diritto contabile o ai principi contabili utilizzati nella redazione del bilancio di esercizio dovrà essere fornita una specifica formazione al personale coinvolto nei processi di formazione della documentazione relativa alla presente sezione speciale.

C.6 Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati.

Bilanci ed altre comunicazioni sociali

La redazione del bilancio annuale e di ogni altro documento contabile

deve realizzarsi sulla scorta di specifiche procedure che devono prevedere:

- l'identificazione dei ruoli e delle funzioni coinvolte nella predisposizione dei dati per la formazione del bilancio;
- tempestiva trasmissione a tutti i membri del CdA e dell'OdV della bozza di bilancio.

Gestione delle verifiche ispettive da parte degli organi di controllo della Pubblica Amministrazione

La regolamentazione delle attività deve prevedere:

- definizione di responsabilità e modalità per la gestione delle verifiche ispettive degli organi di controllo, in particolare, quelli della Regione Lombardia e dell'ATS;
- definizione delle regole decisionali, di gestione e di controllo del processo;
- definizione di norme comportamentali volte ad evitare qualsiasi azione od iniziativa, anche con condotta omissiva, che possa risultare ostativa allo svolgimento delle funzioni dell'OdV;
- identificazione delle modalità di gestione dei flussi informativi verso l'OdV

C.7 Compiti dell'OdV

I compiti dell'OdV in relazione al bilancio e alle altre comunicazioni sociali sono:

- Monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole di prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;

Per quanto riguarda le altre attività a rischio:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di prevenzione;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia con cadenza annuale al CdA.

C.8 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

Ogni destinatario del Modello deve provvedere a comunicare tempestivamente all'OdV:

- ogni nuova attività e/o ogni variazione alle attività rilevate a rischio di propria competenza;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali, alle norme di legge nonché quanto riportato nel Codice.

L'Area Amministrativa deve provvedere ad aggiornare tempestivamente l'OdV circa:

- mutamenti dei componenti del CdA;
- variazioni al sistema delle deleghe e delle procure;
- altre informazioni ritenute di interesse per l'attività istituzionale dell'O.d.V.

C.9 Sistema disciplinare

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente parte speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello della Società, conformemente al CCNL applicabile o al contratto sottoscritto.

PARTE SPECIALE D

Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

D.1 Scopo

La parte speciale D del Modello è rivolta ai destinatari della Società nell'ambito delle attività ritenute a rischio per la commissione di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Scopo del sistema di regole come di seguito cristallizzate è di garantire condotte conformi ai principi espressi dal Modello, al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati dagli artt. 25 octies del Decreto.

D.2 Tipologia dei reati

Di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25-octies del Decreto.

- Ricettazione (art 25 octies co. I Decreto - art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 300 a € 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a € 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Nel panorama del codice penale il reato di ricettazione è molto particolare. Infatti, si lega indissolubilmente con un'altra fattispecie criminosa, precedente logico giuridico necessario, pur indipendentemente dalla sussistenza di un procedimento penale instaurato per appurarne l'esistenza. Inoltre, il soggetto attivo deve necessariamente essere estraneo alle vicende criminali antecedenti: si richiede, pertanto, l'assenza di concorso con la fattispecie anteriore.

Da ultimo, si può dire che scopo della norma sia di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali già iniziata con la consumazione del

reato principale.

Il versamento di denaro o l'acquisto di beni di provenienza delittuosa con vantaggio aziendale potrebbe avere luogo soprattutto se si considera la poco agevole tracciabilità a ritroso delle entrate.

- Riciclaggio (art 25 octies co. I Decreto - art. 648 bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500 a € 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La fattispecie di reato in oggetto è molto ampia in quanto intende perseguire ogni operazione finalizzata ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Scopo del riciclaggio, infatti, è quello di interrompere il nesso tra i proventi di reato ed il frutto del loro impiego in investimenti apparentemente leciti.

Premesso che vi è la più ampia libertà di forme con cui il reato si può concretizzare, il compimento di atti negoziali con soggetti terzi è sicuramente la più comune.

In ogni caso, qualunque operazione idonea ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza, essendo in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori

provenienti dal reato, può essere considerata rischiosa.

Anche in questo caso l'origine del provento del reato presupposto deve essere estraneo all'autore del reato di riciclaggio, diversamente si configura l'ipotesi di autoriciclaggio prevista dall'art. 648 ter 1 c.p. e punita nel Decreto.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies co. I Decreto - art. 648 ter c.p.).

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500 a € 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La norma ha un ruolo residuale rispetto a quelle precedentemente analizzate in questa sezione, ad ulteriore conferma dell'intento del legislatore di voler coprire il più alto numero possibile di condotte che un autore di reato possa porre in essere in questo contesto.

D.3 Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

Le aree di attività a rischio in relazione ai reati oggetto della presente parte speciale sono la gestione degli acquisti, con le problematiche connesse alla qualifica e valutazione dei fornitori, nonché l'incasso delle rette, con particolare riferimento all'eventualità di pagamenti effettuati in contanti.

Ferma restando l'ampiezza delle condotte, ciò che risulta maggiormente

critico non è tanto la loro enucleazione, quanto l'acertamento della provenienza di beni e denaro.

D.4 Richiamo e rinvio al Codice

Si intende richiamare integralmente i principi di comportamento come enucleati dal Codice, alla cui osservanza sono tenuti tutti i destinatari. Particolare rilevanza assumono i principi generali di "Legalità" e "onestà ed imparzialità", "lealtà, correttezza e trasparenza" enunciati nel paragrafo 2. del Codice Etico e le regole di comportamento da osservare in particolare da amministratori, dipendenti e collaboratori.

D.5 Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Si rammenta che i destinatari delle disposizioni della presente parte speciale sono quelli individuati nella parte generale, a prescindere dal ruolo concretamente assunto.

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure adottate dalla Società in relazione alle attività finalizzate alla gestione degli acquisti di materie prime e di ogni altro bene destinato all'attività aziendale, nonché nel ricevere ogni forma di pagamento.

D.6 Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Ogni attività connessa all'approvvigionamento di materie prime, farmaci, alimenti, attrezzature e di ogni altro bene destinato all'attività aziendale deve essere realizzata sulla scorta di direttive interne della Società.

Nello specifico, è necessario individuare:

- le modalità e i criteri per la selezione e la valutazione dei fornitori;
- il ruolo di ogni soggetto delegato all'acquisto in relazione alla tipologia di bene;
- le modalità per impiegare e limitare l'utilizzo di denaro contante privilegiando forme di pagamento tracciabile sia in entrata sia in uscita;
- le modalità specifiche di emissione dell'ordine scritto da parte dei responsabili degli acquisti,
- verifica del materiale approvvigionato;

D.7 Compiti dell'OdV

I compiti dell'OdV sono così articolati:

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto di questa sezione speciale;
- controllo a campione del processo di approvvigionamento, con particolare riferimento agli eventuali acquisti effettuati da fornitori non abituali;
- esame di eventuali segnalazioni e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia con cadenza annuale al CdA.

D.8 Flussi informativi all'OdV

Qualunque destinatario del Modello, nello svolgimento della propria attività, deve provvedere a comunicare tempestivamente all'OdV:

- ogni nuova attività affidata ed ogni variazione di quelle che gli erano già di sua competenza;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice.

D.9 Sistema disciplinare

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente parte speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello, conformemente al CCNL applicabile o al contratto sottoscritto.

PARTE SPECIALE E

Delitti contro la personalità individuale e reati connessi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

E.1 Scopo

La parte speciale E del Modello è rivolta ai destinatari della Società nell'ambito delle attività ritenute a rischio per la commissione di reati contro la personalità individuale e connessi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Scopo del sistema di regole come di seguito cristallizzate è di garantire condotte conformi ai principi

espressi dal Modello, al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati dagli artt. 25 quinquies e 25 duodecies del Decreto.

E.2 La tipologia dei delitti

Di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati negli artt. 25 quinquies e 25 duodecies del Decreto.

a) Contro la personalità individuale

– Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 25 quinquies co. I Decreto - art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Il reato punisce chi, con le condotte descritte dalla norma, esercita su una persona in stato di soggezione poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o chi riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni che, a qualunque titolo, ne comportino lo sfruttamento.

Nucleo della norma è la violenza di un soggetto dominante su qualcuno di asservito al fine di impiegarlo per i propri fini. L'art. 602 c.p. punisce, poi, chi renda questi soggetti oggetto di compravendita – come se fossero delle *res* per l'appunto – con pedissegua previsione da Decreto.

Dal momento che la Società opera a stretto contatto con soggetti ritenuti

deboli, è necessario prestare la massima attenzione che non si creino situazioni a rischio.

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 quinquies co. I Decreto – art. 603 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*

3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

La norma in esame intende tutelare i soggetti passivi dal c.d. capolarato, ossia da situazioni di sfruttamento lavorativo e umanamente degradante. Il motivo per cui questa disposizione di legge è stata inserita dal Decreto in questo articolo è che, a prescindere dalla natura delle persone offese coinvolte, intende tutelare un soggetto debole – il lavoratore in condizioni di bisogno economico – da un soggetto che ne può detenere il controllo – il datore di lavoro.

La formulazione della norma è volutamente vaga, in modo tale da non dover necessariamente sottintendere un rapporto di lavoro diretto e regolamentato ma anche situazioni di fatto.

b) Impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare

L'art. 25 duodecies del Decreto si riferisce a quelle ipotesi delittuose contenute nel D.lgs. 286/98 denominato "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (di seguito "T.U. Immigrazione")

– Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 25 duodecies co. I Decreto - art. 22 coo. 12 e 12 bis del T.U. Immigrazione)

(...)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

(...)

Il Decreto prevede che l'Ente possa essere considerato responsabile unicamente per le condotte attenuate di cui all'art. 22 co. 12 bis T.U. immigrazione ma per dovere di completezza si ritiene opportuno riportare anche il testo del comma precedente.

In questo caso il legislatore vuole tutelare sia chi non è in grado, a causa di una contingenza, a provvedere pienamente a se stesso trovandosi in una situazione di irregolarità in uno stato straniero, sia se stesso dalla presenza di soggetti senza autorizzazione sul proprio territorio.

E.3 Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

Nel contesto della presente sezione speciale, il rischio principale della Società versa nei casi di collaborazione e appalto con soggetti terzi, che possono avere alle proprie dipendenze fasce di lavoratori protetti dalle norme in esame.

Pertanto la Società dovrà utilizzare la massima accortezza nell'individuazione dei soggetti che operano all'interno delle sedi.

E.4 Richiamo e rinvio al Codice

Si intende richiamare integralmente i principi di comportamento come enucleati dal Codice, alla cui osservanza sono tenuti tutti i destinatari.

Particolare rilevanza assumono i principi generali di “Legalità”, “Onestà ed imparzialità” e “lealtà, correttezza e trasparenza” enunciati nel paragrafo 2 del Codice e le regole di comportamento da osservare in particolare da amministratori, dipendenti e collaboratori.

E.5 Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Si rammenta che i destinatari delle disposizioni della presente parte

speciale sono quelli individuati nella parte generale, a prescindere dal ruolo concretamente assunto.

Tutti sono tenuti a un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure adottate dalla Società, in relazione alle attività finalizzate ad una responsabile gestione delle risorse umane, con particolare riferimento al processo di assunzione e al trattamento economico del personale, nonché al rapporto con soggetti terzi legati alla Società da un rapporto di lavoro.

E.6 Principi di attuazione dei comportamenti descritti

In attuazione dei principi sopra richiamati, per la prevenzione dei reati oggetto della presente sezione speciale, tutte le attività connesse con la gestione delle risorse umane si devono realizzare sulla scorta di specifiche procedure che prevedono:

- identificazione delle modalità per l'individuazione e la selezione di nuovo personale, per la sua assunzione o per l'avvio di collaborazioni;
- sviluppo delle modalità di controllo relative alla documentazione attestante la regolarità nel permesso di soggiorno del personale cui vengono affidati servizi interni alla struttura;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa e dai C.C.N.L. in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico;
- il rispetto dei principi che seguono durante le procedure di assunzione: garanzia della copertura dei posti rispetto alle effettive esigenze dell'attività della Società, ottenimento del migliore rapporto possibile, nell'ambito delle condizioni di mercato, tra le caratteristiche del ruolo da ricoprire e le qualità professionali dei candidati;
- l'obbligo di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al T.U. immigrazione in fase di selezione e assunzione del personale;

E.7 Compiti dell'OdV

I compiti dell'OdV sono così articolati:

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati della presente sezione speciale;
- controllo a campione del processo di selezione e gestione del personale,

con particolare riferimento ai processi di assunzione e al trattamento economico del personale;

- esame di eventuali segnalazioni e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- controllo dei documenti attestanti la regolarità nel permesso di soggiorno del personale degli enti cui vengono affidati servizi interni alla struttura

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo con cadenza annuale al CdA.

E.8 Flussi informativi all'OdV

Chiunque si trovi a gestire attività rilevanti in relazione alla presente sezione speciale deve comunicare tempestivamente all'OdV in forma scritta qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento.

In caso di assunzioni di cittadini di stati terzi, gli uffici amministrativi comunicano all'OdV, congiuntamente alla scansione dei documenti in loro possesso:

- generalità del nuovo assunto;
- sussistenza del permesso di soggiorno con evidenza della data di scadenza dello stesso.

E.9 Sistema disciplinare

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente parte speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello, conformemente al CCNL applicabile o al contratto sottoscritto.

PARTE SPECIALE F

Reati commessi in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

F.1 Scopo

La parte speciale F del Modello è rivolta ai destinatari della Società nell'ambito delle attività ritenute a rischio per la commissione di reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro previste

dall'art. 25 septies del Decreto.

Scopo del sistema di regole come di seguito cristallizzate è di garantire condotte conformi ai principi espressi dal Modello attraverso:

- un elenco di principi generali e procedurali specifici cui i dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- strumenti operativi all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni chiamati a cooperare con lo stesso per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Oltre a quanto espressamente previsto dal Modello, è sempre necessario che chiunque conosca e si attenga, con riferimento al proprio ambito di competenza, a quanto contenuto nel Codice, nelle procedure/istruzioni/disposizioni dell'Ente poste in essere in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché nelle indicazioni ricevute nel corso delle attività di informazione, formazione ed addestramento.

F.2 La tipologia di delitti

L'art. 25 septies del Decreto prevede l'applicazione di sanzioni agli enti ritenuti responsabili per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Queste disposizioni sono contenute all'interno del D.lgs. n. 81/08 il quale opera numerosi rinvii interni per inquadrare le norme applicate. Per questo motivo, per ragioni di sintesi e di semplicità, si è deciso di riportare esclusivamente le disposizioni come indicate all'interno del codice penale, rimandando al testo di legge per ogni contestualizzazione delle fattispecie.

Si sottolinea in questa sede come di recente la Cassazione abbia esteso l'applicabilità di queste fattispecie di reato qualora l'evento dannoso non cagioni un *malu* ad un lavoratore ma ad un soggetto terzo ma in ragione di un malfunzionamento tecnico di un macchinario sottoposto a manutenzione e supervisione tecnica.

- **Omicidio colposo (art. 25 septies co. I,II Decreto - art. 589 c.p.).**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni

Caratteristica centrale della fattispecie è l'elemento psicologico che sorregge l'azione che determina l'evento morte, cui si deve aggiungere nel caso di specie il nesso eziologico con il mancato rispetto della normattiva di settore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 25 septies co. III Decreto - art. 590 co. III c.p.).

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti

nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

La fattispecie riguarda esclusivamente quelle lesioni ritenute gravi o gravissime, ossia che rispondano alle caratteristiche enunciate dall'art. 583 c.p.

F.3 Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

La Società, tramite le proprie direttive ed i documenti interni adottati intende escludere la possibilità di realizzazione dei reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In particolare, è stato elaborato il DVR allegato al presente Modello di cui ne costituisce parte integrante e sono state predisposte specifiche disposizioni interne, oltre ad essere eseguite attività di formazione a tutto il personale.

A seguito dell'analisi dell'attività della Società, le principali attività sensibili in relazione alle fattispecie di oggetto della presente sezione della parte speciale sono:

- la formazione e l'addestramento dei lavoratori sia a fronte di nuove assunzioni sia di cambi di mansione;
- i contratti di appalto ed opera;
- l'acquisto di attrezzature ed impianti tecnologici;
- la registrazione e l'analisi degli infortuni

Le attività precedentemente indicate devono essere gestite in modo efficace e corretto al fine di minimizzare i rischi, già identificati nel DVR quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- connessi ai luoghi di lavoro;
- da utilizzo attrezzature;
- connessi alla mobilitazione degli ospiti;
- di incendio;
- di stress causato dalle condizioni lavorative;

- da esposizione ad agenti biologici, chimici o cancerogeni;
- da movimentazione manuale dei carichi;
- da esposizione ad agenti fisici;
- da utilizzo di videoterminali;
- elettrico.

Il DVR è richiamato anche per:

- specificare e identificare le conseguenze per la salute dei lavoratori derivabili da ognuno dei reati sopra descritti e per individuare le situazioni di esposizione verificabili durante l'attività di lavoro;
- individuare i soggetti coinvolti e potenzialmente coinvolti nell'area interessata;
- identificare i protocolli per evitare che siano commessi reati conseguenti all'impropria gestione dei rischi.

F.4 Richiamo e rinvio al Codice

La Società adotta nell'esercizio della propria attività ogni misura che, a seconda della particolarità dell'attività svolta, si ritiene necessaria a tutela dell'integrità fisica e morale dei lavoratori.

La sicurezza nell'ambiente di lavoro si consegue con la partecipazione di chi opera all'interno della Società attraverso un comportamento conforme alla legge e alle procedure adottate.

Non è mai giustificata a nessun titolo la ricerca di vantaggi economici per la Società in violazione, anche solo ipotetica e a prescindere dall'elemento psicologico, delle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro.

In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, l'a Società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- individuare possibili rischi;
- evitare i rischi anche con azioni preventive;
- valutare i rischi inevitabili cercando di istituire procedure per ridurre l'impatto;
- prevenire i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro in base alla mansione svolta;

- tenere conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire il materiale più pericoloso con ciò che non lo è o lo è in misura ridotta;
- programmare la prevenzione adottando un complesso coerente di procedure;
- promuovere e attuare attività di formazione e informazione sulla sicurezza;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- favorire il coinvolgimento di tutte le funzioni della Società nelle attività di analisi e prevenzione dei rischi.

Ognuno si deve attenere a questi principi, sia in fase decisionale sia operativa.

Inoltre si intende richiamare integralmente i principi di comportamento come enucleati dal Codice, alla cui osservanza sono tenuti tutti i destinatari.

F.5 Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Per ciò che concerne i principi di attuazione e le regole di comportamento, la Società si impegna alla piena osservanza di ogni obbligo giuridico relativo a:

- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori in materia;
- attività di vigilanza;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione;
- attività organizzative;
- rispetto degli standard previsti dalla legge relativamente ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

Chiunque operi in aree esposte ai rischi precedentemente indicati è tenuto a:

- evitare qualsiasi forma di comportamento che possa esporre la Società ad una delle ipotesi di reato previste dal Decreto;

- seguire costantemente le attività di formazione e aggiornamento in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;
- rispettare le prescrizioni determinate dal piano di emergenza ed evacuazione;
- rispettare ogni prescrizione, procedura ed indicazione contenuta nel DVR;
- gestire in modo completo, strutturale ed integrato tutti i processi sensibili in materia di salute e sicurezza;
- migliorare il livello di salute e sicurezza sul lavoro;
- aumentare l'efficienza della Società senza esporla a rischi;
- trasmettere senza ritardo ogni informazione richiesta o dovuta al fine di redigere ogni documentazione amministrativa.

F.6 Compiti dell'OdV

I compiti dell'OdV sono così articolati:

- verifica dell'efficacia e della corretta attuazione delle regole definite nella presente parte speciale;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- verifica del sistema di deleghe e procure in vigore.

Al fine di operare le opportune valutazioni, l'OdV può avvalersi dell'assistenza di soggetti qualificati, previa comunicazione al CdA, con spese a carico della Società.

Le modalità operative per l'esecuzione delle verifiche sono riportate nel "Regolamento dell'OdV".

L'OdV deve riportare i risultati delle proprie attività relativamente ai reati di cui alla presente parte speciale con cadenza annuale al CdA.

F.7 Flussi informativi all'OdV

Chi, nello svolgimento della propria attività, si trovi a gestire attività rilevanti ai sensi della presente parte speciale deve provvedere a comunicare tempestivamente all'OdV ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice.

La Società deve provvedere a comunicare tempestivamente all'OdV:

- ogni variazione che richieda l'aggiornamento del DVR;
- i cambiamenti al sistema delle procure, come decisi dal CdA;
- il piano di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- l'elenco degli incidenti verificatisi;
- l'esito di ogni visita ispettiva da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione e i rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti.

F.8 Sistema disciplinare

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente parte speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello, conformemente al CCNL applicabile o al contratto sottoscritto.

PARTE SPECIALE G

Reati in materia ambientale

G.1 Scopo

La parte speciale G del Modello è rivolta ai destinatari della Società nell'ambito delle attività ritenute a rischio per la commissione dei reati ambientali previste dall'art. 25 undecies del Decreto.

G.2 Le fattispecie di reato

Le disposizioni in materia di reati ambientali sono contenute in numerose fonti di legge e costituiscono prevalentemente il recepimento di direttive europee. Da qui la disomogeneità delle disposizioni e della relativa disciplina.

Di seguito è presentato il reato ritenuto più significativo in materia tra quelli contemplati dal Decreto e alla cui commissione la Società è più soggetta a rischi, ferma restando l'imputabilità per ogni fattispecie prevista dal testo di legge.

– Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 25 undecies co. II b) Decreto - art. 256 commi 1 lett. a) e 6 primo periodo D. Lgs. 152/06)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero,

smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a

ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

All'interno delle strutture della Società deve essere sempre posta la massima attenzione ed accuratezza nello smaltimento dei rifiuti in quanto, in ragione dell'attività svolta, sono di sovente qualificabili come "speciali" o "pericolosi".

Di pari passo, si richiede che la documentazione relativa alla gestione e al trasporto di ogni rifiuto a rischio sia tenuta con il massimo rigore in ossequio alla disposizioni di legge.

G.3 Attività sensibili nell'ambito della Società

L'attività principale della Società si sostanzia nel ricovero diurno e notturno di soggetti fragili, cui si presta al contempo l'idonea assistenza sanitaria.

Questo tipo di attività può portare alla produzione di rifiuti categorizzati come "pericolosi", "speciali" e "sanitari", oltre a quelli ordinari e la cui

gestione necessita di particolare attenzione.

G.4 Richiamo e rinvio al Codice

Chiunque operi all'interno della Società deve tenere nell'ambito della loro attività lavorativa un comportamento conforme alla legge, e alle procedure adottate nel Modello.

Non è mai giustificata a nessun titolo la ricerca di vantaggi economici per la Società in violazione, anche solo ipotetica e a prescindere dall'elemento psicologico, delle norme in tema di reati ambientali.

È compito della Società mettere a disposizione ogni risorsa a propria disposizione per garantire il pieno adempimento e rispetto delle norme in materia ambientale.

Ogni destinatario deve attenersi rigorosamente ai principi contenuti nel Modello nonché alle regole di comportamento enunciate nel paragrafo 4.2. del Codice Etico.

G.5 Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Ogni destinatario è tenuto a conoscere e rispettare, nell'ambito delle proprie mansioni, ogni regola, principio e procedura contenuta nel Modello, ivi inclusi i suoi allegati, nonché ogni indicazione ricevuta nel corso delle attività di informazione, formazione ed addestramento.

G.6 Principi di attuazione dei comportamenti descritti

La commissione dei reati oggetto della presente parte speciale non è connessa a singole disposizioni normative, ma alla più complessiva gestione delle problematiche di tutela dell'ambiente. L'adempimento dei requisiti normativi costituisce pertanto il livello minimo di garanzia, da cui deve partire qualunque azione di prevenzione dei reati.

Per la prevenzione dei reati oggetto della presente sezione speciale, la Società, che ha completamente esternalizzato il servizio di recupero e smaltimento, ha formalizzato una specifica procedura per la gestione dei rifiuti.

Tale procedura prevede:

- raccolta dei rifiuti prodotti a livello di singola funzione/reparto,

differenziata in funzione delle diverse tipologie individuate;

- definizione di criteri circa la tipologia e l'etichettatura dei contenitori;
- indicazione sugli imballaggi dei dati di identificazione CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), il reparto che ha prodotto il rifiuto e la data di chiusura del contenitore, che va posizionato nel deposito temporaneo;
- identificazione del deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti, con contenitori idonei a seconda della diversa tipologia degli stessi ed in luoghi o locali idonei, protetti, adeguatamente contrassegnati ed accessibili ai soli addetti ai lavori; il rispetto dei quantitativi e dei tempi massimi previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti;
- divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi;
- movimentazione dal deposito temporaneo alle aree attrezzate, a cura di personale informato dei rischi, e fornito di idonei mezzi di protezione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- regolare tenuta delle registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti su supporto cartaceo (registro di carico e scarico, formulari identificativi) e verifica dei dispositivi per la gestione informatica dei rifiuti in relazione al sistema SISTRI, nonché Modello Unico di Dichiarazione ambientale (comunicazione annuale dei rifiuti MUD).
- istruzioni per conferire correttamente l'incarico di smaltimento dei rifiuti a soggetti autorizzati per la classe dei rifiuti, attraverso la richiesta di copia dell'autorizzazione;
- verifica dei requisiti dei fornitori qualificati per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, sulla base del servizio richiesto.

G.7 Compiti dell'OdV

All'OdV competono i seguenti compiti specifici:

- verifica dell'efficacia e della corretta attuazione delle regole definite nella presente parte speciale;
- esame di eventuali segnalazioni e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- verifica del sistema di deleghe e procure in vigore.

Al fine di operare le opportune valutazioni, l'OdV può avvalersi

dell'assistenza di soggetti qualificati, previa comunicazione al CdA, con spese a carico della Società.

Le modalità operative per l'esecuzione delle verifiche sono riportate nel regolamento dell'OdV.

L'OdV deve riportare i risultati delle proprie attività di vigilanza e controllo in materia di reati per violazione di norme relative alla tutela dell'ambiente con cadenza annuale al CdA.

G.8 Flussi informativi all'OdV

Nello svolgimento delle proprie mansioni, chi si trovi a dover gestire attività rilevanti ai sensi della presente parte speciale deve comunicare tempestivamente all'OdV ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice.

La Società deve provvedere a comunicare tempestivamente all'OdV:

- l'elenco delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti richieste ed ottenute e/o
- l'elenco dei nuovi fornitori preposti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti.

G.9 Sistema disciplinare

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello, conformemente al CCNL applicabile o al contratto sottoscritto.

SOMMARIO

Premessa	p.1
----------------	-----

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001p.2

1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti: <i>ratio</i> e natura della normativa vigente.....	p.2
---	-----

1.2 La natura degli illeciti che comportano la responsabilità dell'Ente.....	p.4
--	-----

1.3 Le ipotesi di esenzione della responsabilità penale: adozione ed adesione al Modello.....	p.5
---	-----

1.4 La natura delle sanzioni previste dal Decreto.....	p.6
--	-----

1.5 Predisposizione del Modello: LE LINEE GUIDA.....	p.7
--	-----

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ SERVIZI SANITARI S.R.L.p.8

2.1 Principi di adozione del Modello.....	p.8
---	-----

2.1.1 Soggetti destinatari del Modello e del Codice Etico.....	p.10
--	------

2.1.2 Modalità operative adottate per la realizzazione del Modello.....	p.11
---	------

2.1.3 Profili di rischio.....	p.12
-------------------------------	------

2.1.4 Struttura del Modello.....	p.14
----------------------------------	------

2.2 L'ORGANISMO DI VIGILANZAp.15

2.2.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza.....	p.15
--	------

2.2.2 Funzioni e poteri dell'OdV.....	p.16
---------------------------------------	------

2.2.3 Composizione dell'OdV.....	p.16
----------------------------------	------

2.2.4 Causa di ineleggibilità, decadenza e sospensione dell'OdV.....	p.17
--	------

2.2.5 Attività di reporting dell'OdV.....	p.18
---	------

2.2.6 Flussi informativi nei confronti dell'OdV.....	p.19
--	------

2.2.6.1 SEGNALAZIONI.....	p.20
---------------------------	------

2.2.6.2 INFORMAZIONI.....	p.20
---------------------------	------

2.3 SISTEMA DISCIPLINARE.....p.22

2.4 DIFFUSIONE DEL MODELLO.....p.23

2.4.1 Comunicazione iniziale.....	p.23
-----------------------------------	------

2.4.2 Formazione.....	p.24
-----------------------	------

2.4.3 Informazione a consulenti, formnitori, collaboratori e partene	
--	--

commerciali.....p.25

2.5 AGGIORNAMENTO E MODIFICHE DEL MODELLO

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE Ap.26

Reati contro la Pubblica Amministrazione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

A.1 Scopo.....p.26

A.2 La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 e 25 *decies* del Decreto legislativo 231/2001).....p.27

- Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 24 co. I Decreto - art. 316 bis c.p.).....p.27
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato, di altro Ente pubblico e delle Comunità Europee (art. 24 co. I Decreto - art. 316 ter c.p.).....p.28
- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 24 co. I Decreto - art. 640 co. II n. 1 c.p.).....p.29
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 24 co. I Decreto - art. 640 bis c.p.).....p.30
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art 24 co. I Decreto - art.640ter c.p.).....p.31
- Concussione (art. 25 co. III Decreto - art. 317 c.p.).....p.31
- Corruzione (art. 25 co. I, II, III - artt. 318, 319, 319 *quater*, 321 c.p.).....p.32
- Corruzione in atti giudiziari (art. 25 co. III Decreto - art. 319-*ter* c.p.).....p.33
- Istigazione alla corruzione (art. 25 coo. I, II Decreto - art. 322 c.p.).....p.34
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* Decreto - art. 377 bis c.p.).....p.34

A.3 Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati.....p.35

A.4 Richiamo e rinvio al Codice Eticop.36

A.5 Destinatari della Parte speciale.....p.36

- principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio.....p.36

A.6 Principi di attuazione dei comportamenti descritti.....p.38

A.7 Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....p.39

A.8 Flussi informativi dell'OdV.....p.40

A.9 Sistema disciplinare.....p.41

PARTE SPECIALE B.....p.41

Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore

B.1 Scopo.....p.41

B.2 La tipologia dei reati.....p.41

a) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.....p.41

– Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 25 bis co. I Decreto - art. 457 c.p.).....p.41

– Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 25 bis co. I Decreto - art. 464 c.p.).....p.42

b) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies - art. 171 e ss. L. 633/41).....p.42

c) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/01)

– Falsità in atti - documenti informatici (art. 24 co. III Decreto - art. 491 bis CP).....p.43

– Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 24 bis co. I c.p. - art. 635 bis CP).....p.43

– Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 24 bis co. I Decreto - art. 635 quater CP).....p.44

– Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 24 bis co. I Decreto - art. 615 ter c.p.).....p.44

B.3 Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati.....p.45

B.4 Richiamo e rinvio al codice.....p.45

B.5 Principi di attuazione dei comportamenti descritti.....p.46

B.6 Compiti dell'OdV.....p.47

B.7 Flussi informativi all'OdV.....p.47

B.8 Sistema disciplinare.....p.48

PARTE SPECIALE C.....p.48

Reati societari e reati tributari

C.1 Scopo.....p.48

C.2 La tipologia dei reati.....p.48

a) Reati societari.....p.48

- False comunicazioni sociali (art. 25 ter Decreto co. I - art. 2621 c.c.).....	p.48
- Impedito controllo (art. 25 ter co. I Decreto - art. 2625 co II c.c.).....	p.49
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 25 ter co. I Decreto - art. 2626 c.c.).....	p.50
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 25 co. I Decreto - art. 2627 c.c.).....	p.50
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 25 co. I Decreto - art. 2628 c.c.).....	p.51
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 25 co. I Decreto - art. 2629 c.c.).....	p.51
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 25 ter co. I Decreto - art. 2633 c.c.).....	p.52
- Corruzione tra privati (art. 25 co. I Decreto - art. 2635 c.c.).....	p.52
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).....	p.53
- Ostacolo all'esercizio delle Autorità Pubbliche di vigilanza (art. 25 co. I Decreto - art. 2638 coo. I, II c.c.).....	p.53
b) Reati tributari.....	p.55
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 25 quinquiesdecies co. I Decreto - art. 2 D.lgs. 74/2000).....	p.55
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 25 quinquiesdecies co. I Decreto - art. 3 D.lgs. 74/2000).....	p.55
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 25 quinquies co. I Decreto - art. 8 co. I, II D.lgs. 74/2000).....	p.56
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 25 quinquiesdecies Decreto - art. 11 D.lgs. 74/2000).....	p.57
- Dichiarazione infedele (art. 25 quinquiesdecies co. I bis Decreto, art. 4 D.lgs. 74/2000).....	p.58
C.3 Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati.....	p.59
C.4 Richiamo e rinvio al Codice.....	p.59
C.5 Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio.....	p.59
C.6 Principi di attuazione dei comportamenti descritti.....	p.60
C.7 Compiti dell'OdV.....	p.61
C.8 Flussi informativi all'OdV.....	p.61
C.9 Sistema disciplinare.....	p.62

PARTE SPECIALE Dp.62

Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita

D.1 Scopop.62

D.2 Tipologia dei reati.....p.62

- Ricettazione (art 25 octies co. I Decreto - art. 648 c.p.).....p.63
- Riciclaggio (art 25 octies co. I Decreto - art. 648 bis c.p.).....p.64
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies co. I Decreto - art. 648 ter c.p.).....p.65

D.3 Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati.....p.65

D.4 Richiamo e rinvio al Codice.....p.66

D.5 Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio.....p.66

D.6 Principi di attuazione dei comportamenti descritti.....p.66

D.7 Compiti dell'OdV.....p.67

D.8 Flussi informativi dell'OdV.....p.67

D.9 Sistema disciplinare.....p.67

PARTE SPECIALE Ep.67

Delitti contro la personalità individuale e reati connessi
all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

E.1 Scopo.....p.67

E.2 La tipologia dei delitti.....p.68

a) Contro la personalità individuale.....p.68

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 25 quinquies co. I Decreto - art. 600 c.p.).....p.68
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 quinquies co. I Decreto - art. 603 bis c.p.).....p.69

b) Impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare.....p.70

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 25 duodecies co. I Decreto - art. 22 coo. 12 e 12 bis del T.U. Immigrazione).....p.70

E.3 Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati.....p.71

E.4 Richiamo e rinvio al Codice.....p.71

E.5 Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio p.71

E.6 Principi di attuazione dei comportamenti descritti.....p.72

E.7 Compiti dell'OdV.....p.72

E.8 Flussi informativi dell'OdV.....	p.73
E.9 Sistema disciplinare.....	p.73

PARTE SPECIALE Fp.73

Reati commessi in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro

F.1 Scopo.....	p.73
F.2 La tipologia di delitti.....	p.74
- Omicidio colposo (art. 25 septies co. I,II Decreto - art. 589 c.p.).....	p.74
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 25 septies co. III Decreto - art. 590 co. III c.p.).....	p.75
F.3 Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati.....	p.76
F.4 Richiamo e rinvio al Codice.....	p.77
F.5 Principi di attuazione dei comportamenti descritti.....	p.78
F.6 Compiti dell'OdV.....	p.79
F.7 Flussi informativi all'OdV.....	p.79
F.8 Sistema disciplinare.....	p.80

PARTE SPECIALE Gp.80

Reati in materia ambientale

G.1 Scopo.....	p.80
G.2 Le fattispecie di reato	p.80
- Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 25 undecies co. II b) Decreto - art. 256 commi 1 lett. a) e 6 primo periodo D. Lgs. 152/06).....	p.80
G.3 Attività sensibili nell'ambito della Società.....	p.82
G.4 Richiamo e rinvio al Codice.....	p.83
G.5 Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio..	p.83
G.6 Principi di attuazione dei comportamenti descritti.....	p.83
G.7 Compiti dell'OdV.....	p.84
G.8 Flussi informativi all'OdV.....	p.85
G.9 Sistema disciplinare.....	p.85

CODICE ETICO

1. Premessa ed applicazione

La soc. Servizi Socio Sanitari S.R.L. (di seguito la "Società") è impegnata nel settore dei servizi alla persona per l'assistenza socio sanitaria assistenziale.

L'adozione del Codice Etico (di seguito il "Codice") rappresenta un'opportunità fondamentale per migliorare la qualità dell'assistenza e il benessere degli ospiti presso le Strutture, nonché per promuovere un ambiente di lavoro armonioso e professionale per il personale. Questo documento, infatti, costituisce una guida pratica e morale che orienta le azioni e le decisioni di tutti coloro che operano all'interno della struttura.

Uno dei principali benefici dell'adozione di un codice etico è la promozione della dignità e del rispetto dei "soggetti fragili", termine di seguito adottato per individuare chi nella società è più soggetto a subire discriminazioni per la propria condizione. La Società intende garantire un ambiente in cui tutti gli ospiti siano e si sentano sempre valorizzati e rispettati, promuovendo un miglioramento della loro qualità di vita.

Inoltre, il Codice intende definire standard elevati di qualità e professionalità, che tutto il personale è tenuto a rispettare, implementati grazie al continuo aggiornamento professionale e la promozione di un approccio empatico e rispettoso nei confronti degli ospiti.

Questi standard contribuiscono a creare un ambiente di cura eccellente, dove la qualità dell'assistenza è costantemente monitorata e migliorata.

Il Codice intende altresì assicurare la trasparenza e la comunicazione aperta con i familiari degli ospiti, tramite un'informazione chiara e tempestiva delle condizioni di salute degli ospiti e operando il massimo coinvolgimento nelle decisioni riguardanti le cure.

I familiari sono parte integrante del processo assistenziale, e tramite

l'adozione del Codice, la Società intende promuovere e facilitare la loro integrazione nel sistema aziendale.

Infine, il Codice, parte integrante del Modello previsto dal D.lgs. 231/01, intende conciliare la normativa vigente con gli standard elevati di etica professionale. Il pieno rispetto delle disposizioni di legge è essenziale per garantire il benessere degli ospiti e di chi lavora con e all'interno delle Strutture.

I principi elementari adottati dal CdA della Società di correttezza, lealtà, integrità e trasparenza dei comportamenti, dei modi di operare e della conduzione dei rapporti, sia al proprio interno, sia nei confronti di terzi, sono rivolti a tutti i destinatari del Modello, come indicati nella parte generale dello stesso.

La conoscenza del Codice è essenziale e l'ignoranza del suo contenuto non è da considerarsi in alcun modo scusabile, salvo eccezionali motivi documentati. Ognuno è tenuto, nell'ambito delle proprie mansioni, a contribuire alla sua attuazione ed alla diffusione dei principi in esso sviluppati, promuovendone il rispetto anche da parte di tutti coloro con i quali si intrattengono relazioni.

I destinatari del Codice che non ne rispettino il contenuto saranno soggetti alle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare e dalle clausole contrattuali.

2. Principi generali

Il rispetto dei principi generali, come di seguito enunciati, è fondante per la Società, la quale si impegna al loro rispetto da parte del proprio personale, dei collaboratori esterni e, in generale, di chiunque operi nel all'interno delle sue Strutture.

2.1. Principio di legalità

Il principio in oggetto si estrinseca nel rispetto delle disposizioni di legge a prescindere dalla natura della fonte o dal suo grado. Parimenti, viene richiesto lo stretto rispetto delle direttive statali, regionali ed interne della

Società, nonché il Modello comprensivo di ogni allegato.

In ogni caso viene richiesta correttezza, trasparenza e piena collaborazione nei rapporti con la pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria e procedente, nonché con le Forze dell'Ordine e qualunque Ente di derivazione statale.

2.2 Principio di onestà e imparzialità in assenza di pregiudizi

Ogni rapporto interno ed esterno deve essere improntato alla massima chiarezza e trasparenza, senza omettere alcuna informazione di cui si è a conoscenza e che possa essere trasmessa senza pregiudizio per la Società o i suoi ospiti. Allo stesso tempo si impone di evitare qualunque forma di pregiudizio dettato da circostanze sociali e personali, mantenendo costantemente una comunicazione improntata alla serietà e al massimo rispetto. Eventuali discriminazioni nel comportamento dei soggetti destinatari del Codice non verrà tollerato in nessun caso.

Eventuali conflitti d'interesse devono essere evitati: qualora si palesasse tale rischio, è necessario comunicarlo tempestivamente all'OdV tramite i canali informativi preposti.

2.3. Principio di lealtà, correttezza e trasparenza

Un comportamento sempre leale, corretto e trasparente viene richiesto in ogni rapporto interno ed esterno senza eccezioni salvo che ciò possa arrecare un estremo pregiudizio alla Società o ai suoi ospiti.

All'interno dei contratti stipulati dalla Società ogni clausola deve essere improntata alla chiarezza, assicurando il mantenimento di condizioni paritarie tra ogni utente.

2.4. Principio di non discriminazione ed uguaglianza

Mutuato dall'art. 3 della Costituzione, questo principio impone di evitare qualsiasi discriminazione di ogni soggetto si interfacci con la Società. Si richiede che situazioni simili siano gestite in modo uguale, senza operare distinzioni ingiustificate e prive di alcun fondamento. Nell'ambito della Società non viene tollerata alcuna discriminazione a nessun titolo, l'inclusione è un valore fondante e come tale deve essere necessariamente perseguito.

Non può essere tollerato alcun comportamento dettato da opinioni personali, anche influenzato da pratiche culturali o religiose, che si ponga

in contrasto con le disposizioni di legge e, più in generale, l'ordine pubblico o che, in ogni caso, porti alla discriminazione di qualunque soggetto, interno o esterno, che si interfacci con la Società.

2.5. Rispetto della collettività e tutela delle condizioni di lavoro

La Società si impegna a combattere attivamente ogni attività nociva delle sull'ambiente, conformemente alle disposizioni di legge in materia.

Inoltre è compito della Società promuovere attivamente la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori.

3. Comportamento nella gestione degli affari

3.1. Premessa

Nella gestione delle attività della Società i destinatari del Modello sono tenuti ad attenersi ai principi sopra esposti, avendo allo stesso tempo a cuore il benessere economico e finanziario dell'ente.

Un comportamento pienamente conforme alle previsioni del Modello concorre alla realizzazione di plurimi interessi, collettivi e privati, cui la Società aspira.

La tracciabilità dei rapporti in essere rappresenta un elemento chiave della buona gestione della Società e per cui si prescrive la massima trasparenza.

3.2. Rapporti con gli utenti

La Società tende ad un costante miglioramento qualitativo della propria attività aziendale tramite un dialogo costante con i propri utenti diretti – gli ospiti – ed indiretti – i loro famigliari.

Principi fondamentali che guidano l'attività sociale sono quelli esposti nel capitolo precedente oltre, in generale, ad una continua e costante attenzione per la qualità della vita degli ospiti e del personale, dove la persona sia e rappresenti il centro di interesse. Viene incentivata l'autonomia decisionale degli individui nel rispetto della dignità e libertà altrui – nonché delle norme di legge -favorendo l'interesse personale alla partecipazione nella *res* comune.

Ogni destinatario è tenuto a dare informazioni complete, comprensibili e

trasparenti agli ospiti e ai loro famigliari nel rispetto della normativa vigente, con particolare cura ai dati sensibili.

Il diritto all'autodeterminazione viene rispettato premurandosi di ottenere, all'esito di ogni procedura, il consenso informato del paziente, coinvolgendo allo stesso tempo la rete parentale pur assicurandosi che venga rispettata l'autonomia personale.

3.3. Rapporti con i fornitori

Le relazioni con i fornitori, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte della struttura.

La Società si avvale di fornitori che operano in conformità della normativa vigente.

La selezione e la determinazione delle condizioni contrattuali sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo dei beni e servizi offerti, della capacità di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato alle esigenze della Società in relazione al personale e ai suoi ospiti.

In nessun caso un fornitore dovrà essere preferito ad altro in ragione di rapporti personali, favoritismi o altri vantaggi, diversi da quelli dell'esclusivo interesse e beneficio della Società.

3.4. Rapporti con dipendenti e collaboratori

La Società ha a cuore la salute, la dignità e l'integrità morale di ogni dipendente e collaboratore.

Pertanto, non viene tollerata alcuna forma di violenza esercitata su chi nei opera nelle strutture, senza eccezioni e a prescindere dalle concrete modalità operative o dalla possibilità che integri elementi di reato. I principi generali sopra esposti hanno valore, oltre che per gli ospiti, anche per i destinatari del modello stesso, parimenti tutelati da comportamenti vessatori o lesivi della dignità personale.

Il principio di uguaglianza viene applicato per ogni individuo, a prescindere dal proprio vissuto personale e dalle proprie convinzioni personali – a fronte del rispetto dei contenuti del Modello, delle disposizioni di legge e, più in generale, dell'ordine pubblico.

La Società si impegna a fornire un trattamento paritario a tutti i soggetti

che operano nel contesto delle strutture, senza operare distinzioni ingiustificate o discriminazioni.

La Società si propone come luogo di crescita personale e professionale, favorendo la cooperazione e la collaborazione nel rispetto della personalità morale di ciascuno.

Si ribadisce l'obbligo, per ogni destinatario ultimo, della conoscenza del Modello e del rispetto dei suoi contenuti, pena quanto previsto dal sistema disciplinare e dalle singole clausole contrattuali.

3.5. Conflitto di interessi

Ogni destinatario che si trovi ad avere un interesse attualmente o potenzialmente in conflitto con quello della Società deve tempestivamente segnalarlo all'OdV, avendo cura di specificarne dettagliatamente la natura. Sarà compito dell'OdV valutare, nel caso, se vi siano gli estremi perché vi sia un concreto pregiudizio per la Società.

Nelle more della decisione, i destinatari devono astenersi dal porre in essere ogni azione in merito.

3.6. Rapporti con la concorrenza

La Società si impegna in una libera e leale concorrenza.

Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione economica è contraria alla politica della Società ed è vietata ad ogni destinatario.

Nessun comportamento in violazione di detto principio verrà tollerato.

3.7. Rappresentanza esterna ed interna – rapporti con i mass-media

Ogni contatto con enti o soggetti esterni in nome e per conto della Società è tenuto esclusivamente dai componenti del CdA.

In ogni caso, ogni comunicazione all'esterno, verso l'opinione pubblica deve essere improntata al rispetto del diritto all'informazione, con espresso divieto di divulgazione di notizie false, mendaci o tendenziose.

Ogni comunicazione sulla Società deve necessariamente essere accurata e coerente con i principi e le politiche della Società, nel pieno rispetto del Modello e delle disposizioni di legge.

Vanno sempre rispettati i principi di verità, correttezza e trasparenza, pur applicando la dovuta prudenza e favorendo sempre la conoscenza delle politiche, dei programmi e dei progetti dell'Ente.

In ogni caso è fatto assoluto divieto di divulgazione di notizie false, le informazioni riguardanti la Società devono essere sempre veritiere, chiare e verificabili.

La Società assicura la massima correttezza e trasparenza nei rapporti con i propri dipendenti, collaboratori e con l'OdV, astenendosi fermamente dal fornire dichiarazioni false, ingannevoli o mendaci ed impegnandosi a garantire un'informazione adeguata e completa.

Ogni informazione, chiarimento, dato o documentazione richiesta viene fornita senza indugio nel rispetto della normativa sulla privacy, ponendo particolare attenzione ai dati più sensibili.

In riferimento ad eventuali attività realizzate mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, la Società si assume l'impegno di garantire la trasparenza della propria azione amministrativa e gestionale.

3.8. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

La Società si impegna al rispetto degli obiettivi perseguiti ed indicati dalle Istituzioni di riferimento tramite le linee guida, i regolamenti, e ogni altro documento diffuso a tal fine. Ogni attività è svolta nell'ottica della piena collaborazione con gli organismi istituzionali preposti all'attività di vigilanza, regolazione e controllo dei servizi, avendo cura di mantenere la massima trasparenza della propria attività.

Ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione, l'Autorità Giudiziaria e l'autorità procedente è improntato al rispetto della normativa vigente e dei principi cristallizzati dal Codice. La rappresentanza esterna, anche con riguardo alle istituzioni pubbliche, è regolata sulla scorta di quanto indicato nel paragrafo precedente.

La Società è impegnata nel rispetto di quanto stabilito nei contratti sottoscritti con Enti pubblici, predisponendo adeguati meccanismi di controllo e salvaguardia e avvalendosi solo della collaborazione di persone competenti a svolgere le mansioni assegnate.

Parimenti, la Società si attiene agli standard qualitativi e procedurali richiesti dalla Pubblica Amministrazione competente, nonché alla rendicontazione delle prestazioni e, in generale, di ogni rapporto economico.

3.9. Regali, omaggi e benefici

Viene fatto divieto ad ogni destinatario di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, regali, beni e servizi, prestazioni o favori non dovuti in relazione a rapporti intrattenuti con soggetti pubblici o privati con lo scopo di influenzarne le decisioni.

Nell'ottica di favorire un ambiente lavorativo sereno e produttivo, è consentita la dazione ed accettazione di omaggi o atti di cortesia e di ospitalità a condizione che siano di modico valore e nel rispetto delle normali pratiche commerciali e di cortesia – ferma restando l'assenza di qualunque velleità corruttiva.

La Società non accetta qualunque forma di regalia eccedente il parametro della cortesia, sia data sia ricevuta, in particolar modo nelle relazioni con soggetti pubblici o di chi agisce in loro rappresentanza.

I regali offerti o dati da soggetti privati, stante quanto sopra esposto, devono essere esclusivamente di modico valore economicamente apprezzabile ed in ogni caso documentati e segnalati all'OdV per consentire le opportune verifiche.

Qualora in ambito lavorativo o ad esso strettamente correlato i destinatari ricevano regali o benefici esorbitanti i parametri sopra indicati, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'OdV, che ne valuterà l'adeguatezza e delibererà in merito.

4. Salute, sicurezza ed ambiente

4.1. Salute e sicurezza

La Società tutela l'integrità psico-fisica di ogni destinatario del Modello, oltre che degli ospiti. Per tale ragione, sono assicurate condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale in ambienti sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Per questo motivo, la Società si impegna ad evitare preventivamente qualunque rischio e, laddove si presentino, a ridurlo e tendenzialmente ad eliminarlo, adeguando le prestazioni richieste. A tal fine, ogni mansione è analizzata al fine di individuarne i rischi ed elaborare misure adeguate e proporzionate per la loro prevenzione.

In generale la Società si impegna attivamente all'insegnamento, per chi operi all'interno delle proprie strutture, di una cultura della sicurezza,

sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili.

Si ritiene necessario che ognuno contribuisca al processo di prevenzione dei rischi e tutela della salute e sicurezza per sé e per gli altri.

Nell'ambito dell'attività della Società vige il divieto assoluto di far uso di sostanze alcoliche o psicotrope.

Altresì viene fatto espresso divieto di fumare, anche tramite apparecchi elettronici, all'interno dei luoghi di lavoro, in conformità alle norme di legge e ove il fumo possa determinare pericolo per la salute e l'incolumità degli ospiti, dei destinatari e di ogni soggetto terzo.

4.2. Tutela dell'ambiente

La tutela e la salvaguardia dell'ambiente sono di primario interesse per la Società.

I destinatari contribuiscono al processo di protezione dell'ambiente, prestano la massima attenzione ad evitare ogni scarico ed emissione illecita di materiali nocivi o rifiuti speciali, in conformità alle specifiche disposizioni di legge in materia.

5. Dati sensibili - Trattamento di informazioni riservate.

Ogni informazione e comunicazione interna concernente l'attività della Società, di cui i destinatari del Modello vengano a conoscenza direttamente od indirettamente in relazione al proprio rapporto di lavoro o professionale, a prescindere dalla loro natura - digitale o analogica - deve considerarsi strettamente riservata e confidenziale, a prescindere dal contenuto.

Ogni informazione relativa agli utenti, ai loro familiari e a chi, a qualsiasi titolo, si rapporti con la Società è da ritenersi parimenti strettamente riservata.

L'ente garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati dotandosi di apposite misure organizzative in armonia a quanto prescritto Regolamento UE n. 2016/679 e dalla normativa in materia.

A tal proposito, viene garantito un utilizzo corretto delle strutture informatiche presenti nella Società, nel rispetto della persona di ogni destinatario del Modello, ospite e suo congiunto. Ogni dato e

dinformazione viene, pertanto, utilizzato ai fini interni della Società e disposto nel rispetto della normativa vigente.

Ogni informazione, notizia, documento o dato non di pubblico dominio connesso ad atti e operazioni propri di ciascuna mansione non deve essere divulgato od usato a fini diversi da quelli previsti.

L'obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione del rapporto instaurato con la Società a prescindere dalla natura e durata dello stesso.

6. Libri contabili e registri

La Società registra in modo accurato e completo ogni attività, all'impronta della massima trasparenza contabile, grazie all'aiuto di strumenti informatici e procedure aggiornate che garantiscono la massima precisione e tracciabilità in caso di controlli e verifiche.

Inoltre, è assoluto l'impegno alla massima collaborazione in materia, mantenendo la massima trasparenza e fornendo tempestivamente informazioni corrette e veritiere in merito alle attività, beni ed operazioni della Società.

7. Condotta generale e conflitti d'interesse

La Società tiene costantemente una condotta improntata al massimo rispetto formale e sostanziale della legge, come enucleato nei principi generali, mantenendo una condotta trasparente ed affidabile nei confronti di chiunque.

Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 3.5 del Codice, i destinatari devono evitare ogni situazione ed attività in cui si possa manifestare un conflitto di interessi, anche se in via ipotetica, tra le attività economiche personali e le mansioni lavorative di appartenenza.

I flussi di informazioni a tal riguardo vanno gestiti secondo quanto indicato dal Modello.

Inoltre, è fatto severo divieto di perseguire interessi economici personali a danno della Società, di fare uso personale non autorizzato dei suoi beni o di intrattenere interessi, diretti o mediati, con aziende concorrenti, clienti, fornitrici o addette alla certificazione dei conti o ad altri controlli.

8. Sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle procedure periodiche di monitoraggio e verifica della correttezza delle operazioni e procedure interne della Società da parte del CdA e dell'OdV, intervenendo laddove necessario.

La prevenzione dei rischi e l'individuazione della loro origine costituisce un processo continuo e sistematico per rispondere alle esigenze della Società e del Modello.

8.1. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Codice è parte integrante del Modello, che regola e gestisce i controlli ed i flussi informativi in modo da determinare le aree di rischio di concretizzazione di fattispecie di reato, individuare i pericoli presenti, predisporre i protocolli necessari e la reazione al presentarsi di situazioni critiche.

La composizione, i compiti ed i poteri dell'OdV sono descritti dettagliatamente nel regolamento.

La gestione dei flussi delle segnalazioni, anche per quanto concerne le violazioni del Codice, sono regolate all'interno del Modello.

Rimane fermo l'impegno della Società ad assicurare che nessuno subisca ritorsioni di qualunque genere per aver fornito informazioni in merito a possibili violazioni.

La violazione delle disposizioni del Codice costituisce illecito disciplinare o inadempimento alle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione, con ogni conseguente effetto di legge e di contratto, oltre che per responsabilità extracontrattuale qualora se ne ravvisassero gli estremi.

Ciò permetterà inoltre di applicare le sanzioni disciplinari previste dal CCNL.

Per i destinatari non direttamente dipendenti, l'osservanza del Codice costituisce presupposto per la prosecuzione del rapporto professionale o di collaborazione esistente all'interno delle strutture della Società.

Il mancato rispetto del presente Codice da parte dei membri del CdA ne comporta la valutazione approfondita da parte dello stesso, che deciderà in merito, assumendosi la piena responsabilità delle decisioni adottate.

8.2. Attuazione, comunicazione e controllo

Fermo restando quanto già previsto a questo proposito in merito al Modello, al fine di offrire una efficace attuazione del Codice, questo è portato a conoscenza di chi intrattiene rapporti contrattuali con la Società.

8.3. Modifica, integrazione e aggiornamento

Il potere di modificare o integrare il Codice spetta al CdA, anche su segnalazione dell'OdV, con le stesse modalità previste per il Modello.

9. Disposizioni finali

Il Codice ha effetto immediato dalla data di approvazione da parte del CdA sino alla sua revisione o aggiornamento, ed è parte integrante del Modello. A tutti i destinatari è fatto obbligo di prenderne adeguata conoscenza e di osservarlo.